SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Arrow» *(12A13413)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina Aurobindo» *(12A13414)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Mylan Generics Italia» *(12A13415)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lerna» *(12A13416)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraverse» *(12A13417)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Sandoz GmbH» *(12A13418)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Dorom» *(12A13419)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo, Guaifenesina e Fenilefrina Perrigo» *(12A13420)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinebriv analgesico e antipiretico» *(12A13421)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zynthia» *(12A13422)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Crinos» *(12A13509)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico EG» *(12A13510)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Helm AG» *(12A13511)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Mylan Italia» *(12A13512)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Aurobindo» *(12A13513)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effilevo» *(12A13514)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effiprev» *(12A13515)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanil Mylan» *(12A13516)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bredius» *(12A13517)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Pharmataxis» *(12A13518)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wilate». *(12A13519)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valium» *(12A13423)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clenil Jet» *(12A13424)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevorane» *(12A13425)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noroxin» *(12A13426)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Utinor» *(12A13427)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lonarid» *(12A13428)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil tosse sedativo». *(12A13429)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atarax». *(12A13430)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efemoline». *(12A13431)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mobilisin». *(12A13432)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofran». *(12A13433)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Okitask». *(12A13434)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Catapresan». *(12A13435)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrimalfa». *(12A13436)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastjekt». *(12A13437)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propecia». *(12A13520)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Priorix». *(12A13521)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Muse». *(12A13522)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano. *(12A13523)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio carbonato e vitamina D3 Actavis». *(12A13524)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Androcur». *(12A13525)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixoral». *(12A13526)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biomunil». *(12A13527)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aimafix». *(12A13528)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Zentiva» *(12A13529)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip tosse sedativo» *(12A13530)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travelgum» *(12A13531)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antistin Privina» *(12A13532)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unixime» *(12A13533)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colimicina» *(12A13534)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clexane» *(12A13535)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Menaderm» *(12A13536)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clexane T» *(12A13537)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(12A13538)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berny». *(12A13539)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valpinax». *(12A13540)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uman Complex». *(12A13541)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluaton». *(12A13542)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dedralen». *(12A13543)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinoclenil». *(12A13544)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Sandoz». *(12A13545)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Doc Generici». *(12A13546)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Hexal». *(12A13547)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sopavi». *(12A13548)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc». *(12A13549)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Eurogenerici». *(12A13550)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Hexal AG». *(12A13551)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Sandoz». *(12A13552)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Sandoz GmbH». *(12A13553)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluprick Phleum Pratense». *(12A13554)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Angenerico». *(12A13555)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monkasta». *(12A13556)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Zentiva». *(12A13557)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Zentiva». *(12A13558)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina KRKA». *(12A13559)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Pfizer Italia». *(12A13560)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina AHCL». *(12A13561)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Actavis PTC». *(12A13562)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Zentiva». *(12A13563)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Teva». *(12A13564)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo EG». *(12A13565)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis - Pediacel». *(12A13566)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamma Tet P». *(12A13567)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil». *(12A13568)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachiverde». *(12A13569)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Campto». *(12A13570)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Motilium». *(12A13571)*

Modificazione e rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Teva». *(12A13572)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerella». *(12A13438)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina RK». *(12A13439)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pediacel». *(12A13440)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Ratiopharm». *(12A13441)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pausene». *(12A13442)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina Ati». *(12A13443)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antitrombina Grifols». *(12A13444)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluprick Phleum Pratense». *(12A13445)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparina Calcica Actavis». *(12A13446)*
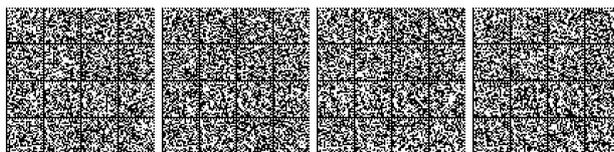
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Mithridatum». *(12A13447)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Replens». *(12A13448)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Teva». *(12A13449)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Germed Pharma». *(12A13450)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetrone Ranbaxy». *(12A13451)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Germed». *(12A13452)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Germed» *(12A13453)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefacloro Germed» *(12A13454)*

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società Laboratoires Boiron S.r.l. *(12A13455)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eligard». *(12A13573)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Ratiopharm». *(12A13574)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Climara» con conseguente modifica stampati. *(12A13575)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Angenerico». *(12A13576)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexamono». *(12A13577)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trandolapril Arrow». *(12A13578)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tradonal». *(12A13579)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glamin». *(12A13580)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Crinos» con conseguente modifica stampati. *(12A13581)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril EG». *(12A13582)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina Teva». *(12A13583)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Casodex», con conseguente modifica stampati. *(12A13584)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Celluvisc», con conseguente modifica stampati *(12A13585)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Isolyte», con conseguente modifica stampati *(12A13586)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Clindamicina Same», con conseguente modifica stampati *(12A13587)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tretinoina Same», con conseguente modifica stampati *(12A13588)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Idroclorotiazide Hexal», con conseguente modifica stampati *(12A13589)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Flecainide Sandoz», con conseguente modifica stampati *(12A13590)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pugritex», con conseguente modifica stampati *(12A13591)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosina Mylan Generics», con conseguente modifica stampati *(12A13592)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rhesonativ», con conseguente modifica stampati *(12A13593)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zemplar», con conseguente modifica stampati *(12A13594)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina Doc Generici», con conseguente modifica stampati *(12A13595)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bisoprololo Doc Generici», con conseguente modifica stampati *(12A13596)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bicalutamide Ranbaxy Italia», con conseguente modifica stampati *(12A13597)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Satrexem», con conseguente modifica stampati *(12A13598)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosin Doc Generici», con conseguente modifica stampati *(12A13599)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Endoxan Baxter», con conseguente modifica stampati *(12A13600)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Citocartin», con conseguente modifica stampati *(12A13601)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Equiton», con conseguente modifica stampati *(12A13602)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon (Detralex)» *(12A13604)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» *(12A13605)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan 500 mg» *(12A13606)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan adulti 1000 mg» *(12A13607)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Benadon» *(12A13608)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax» *(12A13609)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Benadon 10 compresse» *(12A13610)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin dermatologico» *(12A13611)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Duphalac» *(12A13612)*

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abesart». *(12A13613)*

Comunicato di rettifica relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon 500 mg» *(12A13603)*

Comunicato di rettifica relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Estalis Sequi». *(12A13614)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 dicembre 2012, n. **237**.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obbligo di cooperazione

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2.

Attribuzioni del Ministro della giustizia

1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.

Art. 3.

Norme applicabili

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 4.

Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.

Art. 5.

Trasmissione di atti e documenti

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell'acquisizione. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l'espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attività sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

Art. 6.

Immunità temporanea nel territorio dello Stato

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettati ad altre misure restrittive della libertà personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 7.

Patrocinio a spese dello Stato

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

Art. 8.

Richieste alla Corte penale internazionale

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

Art. 9.

Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

Art. 10.

Delitti contro la Corte penale internazionale

1. All'articolo 322-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 343-*bis (Corte penale internazionale)*. — Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».

3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
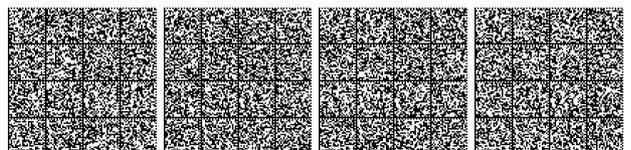
4. All'articolo 371-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».

5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».

7. All'articolo 374-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«davanti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«investigazioni dell'autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

Capo II
CONSEGNA

Art. 11.

Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

3. Qualora la persona nei cui confronti è stata eseguita la misura chieda la concessione della libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale è informata di tale richiesta con le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della libertà provvisoria, nonché sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui è concessa la libertà provvisoria la corte d'appello di Roma può imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere può essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 12.

Revoca della misura cautelare ai fini della consegna

1. La misura cautelare è sempre revocata:

a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 13, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera *a)*.

Art. 13.

Procedura per la consegna

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso *c)*, dello statuto.
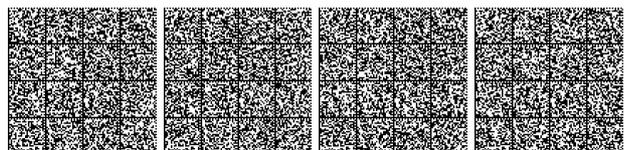
3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

b) non vi è corrispondenza tra l'identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;

c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo.

6. La Corte penale internazionale può assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante.

7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 14.

Applicazione provvisoria della misura cautelare

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

Capo III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Art. 15.

Giudice competente

1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 16.

Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.

2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello.

3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte penale internazionale;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte d'appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se la designazione è stata accettata e, in caso affermativo, trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua italiana.
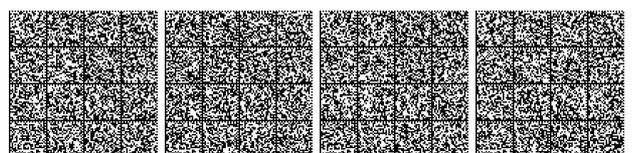
Art. 17.

Regime penitenziario

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformità allo statuto e al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte.

2. Il Ministro della giustizia può disporre, informandone la Corte penale internazionale, l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.

3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-*bis* e 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

Art. 18.

Controllo sull'esecuzione della pena

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.

2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.

4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

Art. 19.

Informazioni alla Corte penale internazionale

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.

3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

Art. 20.

Luogo di detenzione

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 21.

Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto in esse stabilito.

2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.

3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

5. Le somme, i beni e le utilità confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia, secondo modalità individuate con decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

Art. 22.

Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

Art. 23.

Disposizioni in materia di giurisdizione

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

Art. 24.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *Il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1439):

Presentato dall'on. DANIELA MELCHIORRE ed altri il 2 luglio 2008.

Assegnato alla II commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 27 ottobre 2008 con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri), (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IV (Difesa), V (Bilancio).

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 21, 26 maggio 2009, 18 giugno 2009, 8, 15, 22, 28, 30 luglio 2009, 17 22, 23, 29 settembre 2009, 12 gennaio 2010, 22 dicembre 2010, 15, 23, 24, 31 marzo 2011, 6, 19 aprile 2011.

Esaminato in aula il 27 aprile 2011 ed approvato l'8 giugno 2011 in T.U. con A.C.1695 (on. GOZI ed altri), A.C.1782 (on. DI PIETRO ed altri), A.C.2445 (on. BERNARDINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2769):

Assegnato alla 2ª commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 15 giugno 2011 con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª commissione permanente (Giustizia), l'11, 18 ottobre 2011, 14 dicembre 2011, 21, 28, 29 febbraio 2012, 11 aprile 2012, 22 maggio 2012, 6, 19, 27 giugno 2012, 10 luglio 2012 e 12 settembre 2012,

Esaminato in aula il 12 settembre 2012 e approvato, con modificazioni, il 19 settembre 2012.

Camera dei deputati (atti nn. 1439 - 1695 - 1782 - 2445-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri), (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 7, 8, 14, 27 novembre 2012.

Esaminato in aula il 3 dicembre 2012 e approvato il 4 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 12 luglio 1999, n. 232, reca: «Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni unite a Roma, il 17 luglio 1998».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 90 e 93 paragrafo 9, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 90 *(Richieste concorrenti)*. — 1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'art. 89, una richiesta di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.

2. Se lo Stato richiedente è uno Stato parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte:

a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto della richiesta di consegna è ammissibile, in considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di quest'ultimo, oppure

b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso *a)*, a seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1.

3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2, capoverso *a)*, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso *b)*. Esso non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non è ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio direttissimo.

4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non parte al presente Statuto lo Stato richiesto, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.

5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non è stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente.

6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare:

a) dell'ordine cronologico delle richieste;

b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il reato è stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona reclamata;

c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte.

7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona:

a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente;

b) se è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla relativa gravità del comportamento in causa.

8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo Stato richiedente è ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.».

«Art. 93 *(Altre forme di cooperazione).* — 1. - 8. (*Omissis*).

9. - *a) - i)* Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione, esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni;

ii) in mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste è risolta secondo i princìpi stabiliti all'art. 90;

b) tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazioni, beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.».

Note all'art. 3:

— Il titolo II del codice di procedura penale reca: «Estradizione».

— Il titolo III del codice di procedura penale reca: «Rogatorie internazionali».

— Il titolo IV del codice di procedura penale reca: «Effetti delle sentenze penali straniere esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 99, paragrafo 4, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 99. — Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96.

1. - 3. (*Omissis*).

4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato richiesto siano presenti, se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalità:

a) quando lo Stato richiesto è lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi è stata una decisione sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 o 19, il Procuratore può mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni più ampie possibili;

b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accetta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio.

5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 72 e 73, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 72 *(Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale).* — 1. Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'art. 56, paragrafi 2 e 3, dell'art. 61 paragrafo 3, dell'art. 64 paragrafo 3, dell'art. 67 paragrafo 2, dell'art. 68 paragrafo 6, dell'art. 87 paragrafo 6, e dell'art. 93, nonché i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie può venire in rilievo.

2. Il presente articolo si applicherà altresì nei casi in cui una persona, a cui è stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si è rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.

3. Nulla nel presente articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3 *e)* ed *f)*, ovvero l'applicazione dell'art. 73.

4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti, e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente articolo.

5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda dei casi, per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere:

a) la modifica o il chiarimento della richiesta;

b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo stato a cui è stata richiesta;

c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa;

d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi, fra l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizza dallo statuto o dal regolamento della Corte.

6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente gli interessi di sicurezza nazionale dello Stato.

7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte può agire come segue:

a) se la divulgazione di informazioni o dei documenti è sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX,

o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4:

i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 - *a) - ii)*, può chiedere ulteriori consultazioni, onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte, se lo Stato lo richiede;

ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le motivazioni di rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte può rinviare la questione, in conformità con l'art. 87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è giunta a tale conclusione;

iii) la Corte può trarre nel giudicare l'imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto;

b) in tutte le altre circostanze:

i) ordinare la divulgazione; oppure,

ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie, nel giudicare l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.».

«Art. 73 *(Informazioni o documenti provenienti da terzi)*. — Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato, un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del documento o dell'informazione, oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'art. 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.».

— Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:

«Art. 329 *(Obbligo del segreto)*. — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 727, comma 4 del codice di procedura penale:

«Art. 727 *(Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere)*. — 1. - 3. (*Omissis*).

4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia.

5. - 5-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 322-*bis* del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 322-*bis*. — Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».

— Si riporta il testo dell'art. 368, primo comma del codice penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 368 *(Calunnia)*. — Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne *o alla Corte penale internazionale,* incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 371-*bis* del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 371-*bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale)*. — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero *o al procuratore della Corte penale internazionale* di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-*bis*, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».
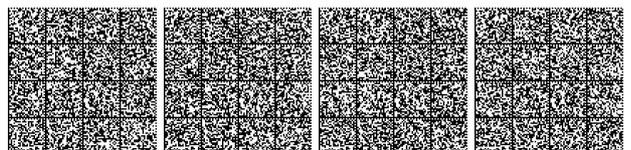
— Si riporta il testo dell'art. 372 del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 372 *(Falsa testimonianza).* — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria *o alla Corte penale internazionale,* afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 374, del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 374 *(Frode processuale).* — Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, *anche davanti alla Corte penale internazionale,* o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.».

— Si riporta il testo dell'art. 374-*bis*, del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 374-*bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria *o alla Corte penale internazionale* condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 377, primo comma, del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 377 *(Intralcio alla giustizia).* — Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria *o alla Corte penale internazionale* ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.».

— Si riporta il testo dell'art. 378, primo comma, del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 378 *(Favoreggiamento personale).* — Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, *comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti,* è punito con la reclusione fino a quattro anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 380, primo comma, del codice penale così come modificato dalla presente legge:

«Art. 380 *(Patrocinio o consulenza infedele).* — Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria *o alla Corte penale internazionale,* è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 719 del codice di procedura penale:

«Art. 719 *(Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari).* — 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 59, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 59 *(Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva).* — 1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente statuto.

2. Ogni persona arrestata è senza indugio deferita giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato:

a) che il mandato concerne effettivamente tale persona;

b) che questa persona è stata arrestata secondo una procedura regolare;

c) che i suoi diritti sono stati rispettati.

3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorità competente dello Stato di detenzione preventiva la libertà provvisoria, in attesa di essere consegnata.

4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorità competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della gravità dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la libertà provvisoria e se sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla Corte. L'autorità competente dello Stato di detenzione non è abilitata a verificare se il mandato d'arresto è stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi *a)* e *b)* del paragrafo 1 dell'art. 58.

5. La Camera preliminare è informata di qualsiasi richiesta di libertà provvisoria e formula raccomandazioni all'autorità competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona.

6. Se è concessa la libertà provvisoria, la Camera preliminare può chiedere rapporti periodici sul regime di libertà provvisoria.

7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona è al più presto consegnata alla Corte.».

— Si riporta il testo degli articoli 281, 282 , 283 e 717 del codice di procedura penale:

«Art. 281 *(Divieto di espatrio).* — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

2-*bis*. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

«Art. 282 *(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).* — 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.».

«Art. 283 *(Divieto e obbligo di dimora).* — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui
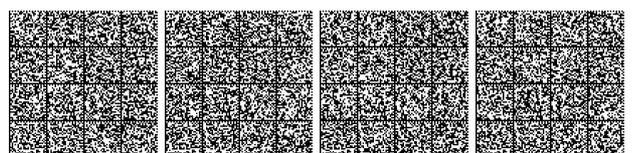
sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.».

«Art. 717 *(Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva).* — 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede, all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 714 del codice di procedura penale:

«Art. 714 *(Misure coercitive e sequestro).* — 1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.

3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.

4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.

5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio).* — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 91 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 91 *(Contenuto della richiesta di arresto e di consegna).* — 1. Una richiesta di arresto e di consegna deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalità previste all'art. 87, paragrafo 1, capoverso *a)*.

2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'art. 58, essa deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:

a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;

b) una copia del mandato d'arresto;

c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.

3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che è già stata riconosciuta colpevole, essa contiene o è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:

a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;

b) una copia della sentenza;

c) informazioni attestanti che la persona ricercata è effettivamente quella indicata nella sentenza;

d) se la persona ricercata è stata condannata ad una pena, una copia della condanna assieme a, nel caso di una pena di detenzione, l'indicazione della parte di pena che è già stata scontata e della parte che resta da scontare.

4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso *c)*. Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 709 del codice di procedura penale:

«Art. 709 *(Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero).* — 1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.

2. Il Ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.».
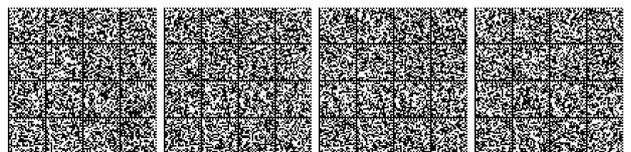
Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 59 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232, si veda nelle note all'art. 11.

— Si riporta il testo dell'art. 92 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 92 *(Fermo).* — 1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'art. 91.

2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta scritta e deve contenere:

a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;

b) un breve esposto dei reati per i quali la persona è ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati, ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;

c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di colpevolezza;

d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di consegna della persona ricercata.

3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'art. 91 nel termine stabilito dalle regole procedurali ed i ammissibilità delle prove. Tuttavia questa persona può consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più presto a consegnarla alla Corte.

4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.».

— Per il testo dell'art. 91 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 665, comma 1, del codice di procedura penale:

«Art. 665 *(Giudice competente).* — 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.».

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 13.

— Si riporta il testo dell'art. 734 del codice di procedura penale:

«Art. 734 *(Deliberazione della corte di appello).* — 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.

2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.».

Note all'art. 17:

— La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.».

— Si riporta il testo dell'art. 41-*bis* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 41-*bis (Situazioni di emergenza).* — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art. 4-*bis*.

2-*bis*. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

2-*ter*. *(Abrogato).*

2-*quater*. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art. 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui cono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibi-

lità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.
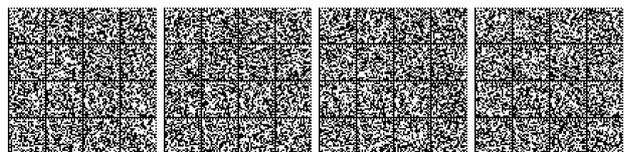
2-*quinquies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-*bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

2-*septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

— Si riporta il testo degli articoli 145-*bis* e 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 145-*bis (Aule di udienza protette)*. — 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'àmbito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'art. 133.».

«Art. 146-*bis (Partecipazione al dibattimento a distanza)*. — 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, nonché nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) (abrogata).

1-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 77 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 77 *(Pene applicabili)*. — 1. Fatto salvo l'art. 110, la Corte può pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'art. 5 del presente statuto, una delle seguenti pene:

a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;

b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato.

2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:

a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle regole procedurali e di ammissibilità delle prove;

b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.».

— Si riporta il testo dell'art. 676 del codice di procedura penale:

«Art. 676 *(Altre competenze)*. — 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263, comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
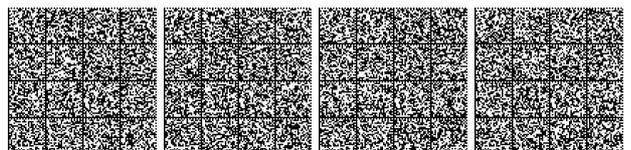
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 75 e 85 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:

«Art. 75 *(Riparazioni a favore delle vittime)*. — 1. La Corte stabilisce i princìpi applicabili a forme di riparazione come la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto. Su tale base la Corte, può, su richiesta o di sua spontanea volontà in circostanze eccezionali, determinare nella sua decisione l'entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i princìpi che guidano la sua decisione.

2. La Corte può emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione può avere forma, in modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte può decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'art. 79.

3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e terrà conto delle osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate o degli Stati interessati, e delle osservazioni formulate a nome di tali persone o dei loro aventi diritto.

4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente art., dopo che una persona è stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte, quest'ultima può stabilire se, per dare effetto ad un ordine che può emanare ai sensi del presente art., sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'art. 93, paragrafo 1.

5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'art. 109 fossero applicabili al presente articolo.

6. Nulla del presente articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.».

«Art. 85 *(Risarcimento alle persone arrestate o condannate)*. — 1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione.

2. Se una condanna definitiva è in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che è stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna è indennizzata in conformità alle leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile è imputabile alla stessa persona, in tutto o in parte.

3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che è stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa può, a sua discrezione concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nelle regole procedurali e di ammissibilità delle prove, ad una persona che era stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo fatto.».

Note all'art. 22:

— Per il testo degli articoli 75 e 85 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232, si veda nelle note all'art. 21.

13G00007

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2012.

Autorizzazione al Ministero dell'interno – ex AGES al trattenimento in servizio di 19 unità e alla ricostituzione del rapporto di lavoro di 2 segretari comunali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'art. 14, comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;
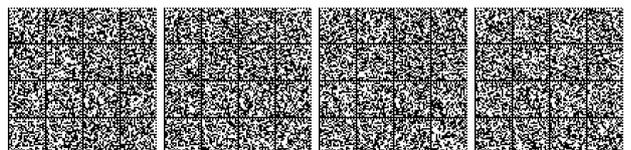
Considerato che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art. 9, comma 31, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

Vista la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte dei conti il 18 maggio 2012 Reg. n. 4 - Foglio n. 313, avente ad oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 55 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale «Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [..] la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo»;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 27 luglio 2011, n. 1228, concernente, tra l'altro, la richiesta a trattenere in servizio n. 13 segretari che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno d'età;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 9 novembre 2011, n. 54828, concernente la richiesta al trattenimento in servizio di ulteriori 8 segretari comunali e provinciali oltre il 65° anno di età;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 20 dicembre 2011, n. 60859, con la quale, alla luce delle novità normative intervenute in materia previdenziale, è stata chiesta al Ministero dell'interno - ex AGES conferma delle richieste di trattenimento in servizio;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 21 marzo 2012, n. 14001, con la quale si confermano soltanto n. 19 delle n. 21 richieste di trattenimento in servizio avanzate con le note sopra citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 15 marzo 2012, n. 13008, con la quale si trasmette il decreto del 14 marzo 2012, n. 12847, del Presidente dell'Unità di missione, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di ricostituzione del rapporto di lavoro del dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile 1949, e collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 2011;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 19 luglio 2012, n. 33464, con la quale si trasmette il decreto del 19 luglio 2012, n. 33384, del Presidente dell'Unità di missione, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di ricostituzione del rapporto di lavoro del dott. Giuseppe Basile, nato ad Atessa (Chieti) il 23 febbraio 1970, e cancellato dall'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali a decorrere dal 15 giugno 2012;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 2 febbraio 2012, n. 6331, nonché le comunicazioni sopra citate, dalle quali emerge che: alla data del 27 gennaio 2012 il Ministero dell'interno - ex AGES gestisce, su un totale di n. 7.788 enti locali, n. 4.305 sedi di segreteria, tra singole e convenzionate, e che il numero dei segretari in servizio attivo è di 3.507;

Considerato che con nota del 21 marzo 2012, n. 14001, il Ministero dell'interno - ex AGES ha comunicato che alla data del 19 marzo 2012 le sedi di segreteria vacanti risultavano essere n. 901, e che i segretari in disponibilità ammontavano a n. 116 unità;

Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 15 maggio 2012, n. 19391, con la quale, tra l'altro, è stato richiesto al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze il parere in merito alle richieste di trattenimento in servizio ed alla riammissione del dott. Claudio Brambilla;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2012, n. 17861, con la quale viene trasmessa la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP del 4 giugno 2012, n. 49171, concernente, tra l'altro, le valutazioni in merito ai sopra richiamati trattenimenti in servizio;
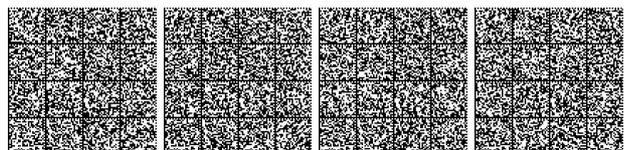
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 27 luglio 2012, n. 31601, con la quale si chiede al Ministero dell'interno - ex AGES analitica documentazione che consenta di verificare che ricorrono le condizioni previste dal nuovo regime assunzionale;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 29 agosto 2012, n. 39609, con la quale, nel confermare la richiesta di 19 trattenimenti in servizio, nonché quella del dott. Brambilla, si comunica, fra l'altro, che nel corso del 2011 si sono verificate n. 212 cessazioni dal servizio e n. 7 dimissioni volontarie e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, pari all'80 per cento delle cessazioni, è pari a n. 175;

Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno - ex AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a trattenere in servizio n. 19 unità di segretari comunali e provinciali.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno - Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro con il segretario comunale dott. Claudio Brambilla e con il segretario comunale dott. Giuseppe Basile.

Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti di cui all'art. 1 ed alle ricostituzioni del rapporto di lavoro previste dall'art. 2, sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

p. *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 381

13A00048

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2012.

Inserimento nel Sistema statistico nazionale degli uffici di statistica, dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria e dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente le Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista le istanze del 12 dicembre 2011, n. 5164 e del 9 marzo 2012 n. 668 avanzate all'Istituto nazionale di statistica (Istat) rispettivamente dall'Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana (Unioncamere Toscana) e dall'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria (Unioncamere Umbria) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Viste le note del 3 agosto 2012, n. SP/787.2012, e del 16 agosto 2012, n. SP/827.2012, con le quali L'Istat ha comunicato l'esito positivo delle istruttorie condotte ai fini dell'accoglimento delle citate istanze presentate dall'Unioncamere Umbria e dall'Unioncamere Toscana, in considerazione del contributo che le richiedenti possono fornire per lo sviluppo della statistica ufficiale, sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa ed organizzativa del Sistema statistico nazionale, nonché della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

Considerato che fanno già parte del Sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Liguria, del Piemonte, del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, inseriti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2003, 2 febbraio 2005 e 18 gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pres. Filippo Patroni Griffi, ed, in particolare, la lettera *g)* relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:

Decreta:

Gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria e dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 18 ottobre 2012

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 61

13A00085

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2012.

Inserimento nel Sistema statistico nazionale dell'ufficio di statistica, dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Vista l'istanza del 9 febbraio 2012 avanzata all'Istituto nazionale di statistica (Istat) dall'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 16 agosto 2012, n. SP/827.2012, con la quale l'Istat ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria condotta ai fini dell'accoglimento della citata istanza presentata dall'UNRAE, in considerazione del contributo che la richiedente può fornire per lo sviluppo della statistica ufficiale, sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa ed organizzativa del Sistema statistico nazionale, nonché della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pres. Filippo Patroni Griffi, ed, in particolare, la lettera *g)* relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

L'ufficio di statistica dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 22 novembre 2012

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

13A00086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ventimiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Giovanni Bruno, dal viceprefetto dott. Antonio Lucio Garufi e dal dirigente di II fascia - Area I dott.ssa Luciana Lucianò;

Considerato che il dottor Antonio Lucio Garufi non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2012;

Decreta:

Il dottor Pasquale Aversa, viceprefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Ventimiglia (Imperia) in sostituzione del dottor Antonio Lucio Garufi.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Interno, registro n. 7, foglio n. 360

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 6 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, la gestione del Comune di Ventimiglia (Imperia) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Giovanni Bruno, dal viceprefetto dott. Antonio Lucio Garufi e dal dirigente di II fascia - Area I dott.ssa Luciana Lucianò.

Considerato che il dottor Antonio Lucio Garufi, destinato a svolgere le funzioni vicariali a Firenze, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Pasquale Aversa quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Ventimiglia, in sostituzione del dottor Antonio Lucio Garufi.

Roma, 14 dicembre 2012

Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Platì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del Comune di Platì (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Anna Palombi, dal viceprefetto dott.ssa Antonietta D'Aquino e dal funzionario economico finanziario dott. Giuseppe Belpanno;

Considerato che la dott.ssa Anna Palombi è stata successivamente nominata prefetto e che il dott. Giuseppe Belpanno ha chiesto di essere sostituito nell'incarico;

Ritenuto pertanto necessario ed indifferibile procedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Decreta:

Il dottor Giovanni Paolo Tedesco, funzionario economico finanziario, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Platì (Reggio Calabria) in sostituzione del dottor Giuseppe Belpanno.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Interno, registro n. 7, foglio n. 361

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, la gestione del Comune di Platì (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Anna Palombi, dal viceprefetto dott.ssa Antonietta D'Aquino e dal funzionario economico finanziario dott. Giuseppe Belpanno.

Considerato che la dott.ssa Anna Palombi è stata successivamente nominata prefetto, mentre il dott. Giuseppe Belpanno ha chiesto di essere sostituito nell'incarico e quindi si rende necessario provvedere alla sostituzione di quest'ultimo nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Giovanni Paolo Tedesco quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Platì, in sostituzione del dott. Giuseppe Belpanno.

Roma, 23 novembre 2012

Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dr. Armando Gradone, dal viceprefetto d.ssa Maria Laura Mammetti e dal dirigente di II fascia, Area I dr. Luigi Cagnazzo;
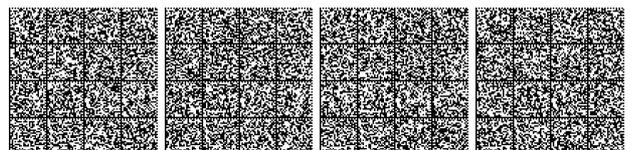
Visto il proprio decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2012, con il quale il dr. Luigi Cagnazzo è stato sostituito dal dr. Raffaele Barbato;

Considerato che il dottor Armando Gradone non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Decreta:

La dottoressa Silvana Riccio - prefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta) in sostituzione del dottor Armando Gradone.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Interno, registro n. 7, foglio n. 362

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dr. Armando Gradone, dal viceprefetto d.ssa Maria Laura Mammetti e dal dirigente di II fascia, Area I dr. Luigi Cagnazzo.

Con successivo decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012, il dr. Luigi Cagnazzo è stato sostituito dal dr. Raffaele Barbato.

Considerato che il dottor Armando Gradone, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Siracusa, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Silvana Riccio quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casal di Principe, in sostituzione del dottor Armando Gradone.

Roma, 6 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00047

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifica del decreto 14 dicembre 2011 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario CYTHRIN 50 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto in data 14 dicembre 2011 con il quale l'Impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è stata autorizzata, fino al 28 febbraio 2016, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Cythrin 50 EC», reg. n. 13391;

Rilevato che nell'etichetta allegata al sopracitato decreto è stata erroneamente indicata la dose su cotone di 0,5 L/ha di prodotto, pari a 25 g di sostanza attiva cipermetrina per ettaro, anziché di 1 L/Ha di prodotto, pari a 50 g di sostanza attiva per ettaro;

Ritenuto di dover modificare l' etichetta del prodotto in questione;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale 14 dicembre 2011 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario CYTHRIN 50 EC, come di seguito specificato:

al posto di «Cotone: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 0,5 L/ha, pari a 60-100 ml/hl, utilizzando 500-800 l/ha di acqua»

deve intendersi «Cotone: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 L/ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua».

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

CYTHRIN 50 EC

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

CYTHRIN 50 EC
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium
Tel. 003243859711
Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium).
Distribuito da: Terranalisi S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE).
Registrazione del Ministero della Salute n. 13391 del 18/10/2011
Contenuto netto: ml 10-20-25-50-100-200-250- 500 litri 1-2-3-5-10-20
Partita n.....................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Tossico per le api. Non usare il prodotto durante la fioritura.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:
5 metri: **Frumento, Segale, Triticale, Orzo, Avena, Spelta (Farro Maggiore), Colza, Cotone, Lino;**
10 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): **Erba Medica, Legumi, Patata, Barbabietola da zucchero e da foraggio, Tabacco, Ortaggi a frutto, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo, Carciofo, Ornamentali di altezza inferiore a 50 cm;**
15 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): **Mais;**
30 metri: Vite (5 metri con ugelli antideriva 90% riduzione), OLIVO (20 metri con ugelli antideriva 90% riduzione) Pioppo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
CYTHRIN 50 EC è una emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.
COLTURE E DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.
Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Effettuare un solo trattamento per stagione. Olivo (piante non in produzione): contro mosca, tignola verde (*Palpita unionalis*) e tignola (generazione antofaga e carpofaga): 0,8-1 l/Ha, pari a 80-100 ml/hl, utilizzando 800-1200 l/Ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/hl, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phtorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etc.*), coleotteri, afidi, *Empoasca sp.*, tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca spp*), alle dosi di seguito riportate:
ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ORTAGGI A BULBO (cipolla, aglio, scalogno), ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), CAVOLI (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), LEGUMI (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Trattare dopo la raccolta dei turioni.
COLZA, SENAPE, LINO: contro altica, *Ceuthorinchus, Meligete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/Ha, pari a 125-330 ml/hl, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni. **COTONE:** contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/Ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/hl, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni.. **Mais:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica sp.*) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni..Non trattare dopo la fine della fioritura. **Erba medica:** contro Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis*), Crisomelide nero (*Colaspidema atrum*), Punteruolo (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus spp, Aphis spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
Floreali, ornamentali, pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, limantria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.
COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
INTERVALLO DI SICUREZZA. 28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); **21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; per MAIS** non trattare dopo la **fine della fioritura; per ASPARAGO trattare dopo la raccolta dei turioni;** per tutte le altre **colture eduli: 3 giorni.**

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **9 AGO. 2012**

13A00064

DECRETO 9 agosto 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante FASTWET.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente le misure transitorie;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto l'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81 par.3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il quale dispone che gli Stati membri possano applicare disposizioni nazionali fino a che non siano state adottate le disposizioni dettagliate di cui all'art. 58, par. 2;

Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2011, dall'Impresa Scam Spa, con sede legale in S. Maria Mugnano (Modena), Strada Bellaria 164, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto coadiuvante FASTWET, contenente la sostanza attiva alchil etere solfato sale sodico, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Wetting plus, registrato al n. 2191 con D.D. in data 12 aprile 1976, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 gennaio 2012, titolare di entrambe le registrazioni la suindicata Impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Wetting plus;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e le scadenze che saranno definite con regolamento comunitario, in attuazione del sopra citato art. 58;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Scam Spa, con sede legale in S. Maria Mugnano (Modena), Strada Bellaria 164, è autorizzata ad immettere in commercio il coadiuvante denominato FASTWET, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del coadiuvante, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 1 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: SCAM Spa - Modena.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15351.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FASTWET

COADIUVANTE PER MISCELE ANTIPARASSITARIE
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Sale sodico di Alchiletere Solfato puro g 25,5 (= 265 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare. né bere. né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511
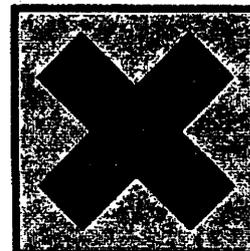
Distribuito da: CHEMINOVA Agro Italia S.r.l. – Via Fratelli Bronzetti, 32 – 24124 Bergamo

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Litri 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il FASTWET è un coadiuvante appositamente studiato per conferire alle poltiglie erbicide, cui viene aggiunto, una migliore bagnabilità. Nelle applicazioni con diserbanti ad attività fogliare, favorisce un completo e più rapido assorbimento delle stesse da parte della vegetazione. Il prodotto va impiegato alla dose di 1,0 l/Ha.
Il FASTWET assicura inoltre una più elevata penetrazione ed efficacia ai prodotti utilizzati per combattere insetti il cui corpo è protetto da sostanze cerose e melate, e a quelli impiegati per controllare patogeni difficilmente raggiungibili nel caso di vegetali ricoperti da sostanze pruinose o cerose. Negli impieghi in aggiunta alle poltiglie anticrittogamiche e insetticide, il FASTWET va impiegato alla dose di 50-100 ml/hl.

COMPATIBILITA'
Il FASTWET è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari.

INTERVALLO
Viene rispettato il tempo di intervallo del formulato miscelato con il FASTWET.

INDICAZIONE D'IMPIEGO
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta ministeriale autorizzata con D.D. del ....

- 9 AGO. 2012

13A00065

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifica del decreto 14 dicembre 2011 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario NURELLE 5.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto in data 14 dicembre 2011 con il quale l'Impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è stata autorizzata, fino al 28 febbraio 2016, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NURELLE 5 registrato al n. 14909;

Rilevato che nell'etichetta allegata al sopracitato decreto è stata riportata una erronea dose sulla coltura del cotone ed è stata omessa l'indicazione del numero dei trattamenti consentiti per anno;

Ritenuto di dover modificare l'etichetta del prodotto in questione;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale 14 dicembre 2011 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario NURELLE 5, come di seguito specificato:

al posto di «Cotone: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 0,5 l/ha, pari a 60-100 ml/hl, utilizzando 500-800 l/ha di acqua»

deve intendersi «Cotone: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni».

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NURELLE 5

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

NURELLE 5

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGRIPHAR

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26/2 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Bologna (BO).

Registrazione del Ministero della Salute n. 14909 del 14/12/2011

Contenuto netto: ml 10-25-50-100-200-250- 500 litri 1-2-3-5-10-20

Partita n.....................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Tossico per le api. Non usare il prodotto durante la fioritura.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

5 metri: **FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;**

10 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% rid.): **ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;**

15 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% rid): **MAIS;**

30 metri: **VITE** (5 metri con ugelli antideriva 90% rid), **OLIVO** (20 metri con ugelli antideriva 90% rid), **PIOPPO.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

NURELLE 5 è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e tignola (generazione antofaga e carpofaga), Tignola verde (Palpita unionalis) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/hl, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/hl, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in**

Etichetta/Foglio illustrativo

pieno campo): contro nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phtorimeae operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etc.*), coleotteri, afidi, *Empoasca sp.*, tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca spp*), alle dosi di seguito riportate:

ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ORTAGGI A BULBO (cipolla, aglio, scalogno), ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), CAVOLI (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), LEGUMI (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Trattare dopo la raccolta dei turioni.

COLZA, SENAPE, LINO: contro altica, *Ceuthorinchus, Meligete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/Ha, pari a 125-330 ml/hl, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/Ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.**

Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/hl, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica sp.*) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Non trattare dopo la fine della fioritura. **Erba medica:** contro Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis*), Crisomelide nero (*Colaspidema atrum*), Punteruolo (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus spp, Aphis spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Floreali, ornamentali, pioppo in vivaio e giovani impianti, forestali in vivaio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, limantria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vittata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

- 9 AGO. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13A00066

DECRETO 3 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario OSSICLOR 35 WG GREEN.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 20 luglio 2012 dall'impresa Manica Spa, con sede legale in Rovereto (Trento), Via all'Adige 4, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OSSICLOR 35 WG GREEN contenente la sostanza attiva rame da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Ossiclor 35 WG, registrato al n. 12759 con D.D. in data 8 luglio 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 18 luglio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ossiclor 35 WG, registrato al n. 12759;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame da ossicloruro nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Manica Spa, con sede legale in Rovereto (Trento), Via all'Adige 4, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OSSICLOR 35 WG GREEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 200 - 250 - 500 - 700; kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Manica Spa - via dell'Adige 4 - Rovereto (Trento).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15513.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OSSICLOR 35 WG GREEN

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

OSSICLOR 35 WG GREEN - Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE		
RAME metallico		g. 35
(sotto forma di ossicloruro di rame)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Partita n.

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (Trento)

Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:

MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Contenuto: 100-200-250-500-700 g 1-5-10-20-25-50 Kg

PERICOLOSO per L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE E CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI. NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 24 ORE DAL TRATTAMENTO. PER LAVORAZIONI AGRICOLE TRA LE 24 E LE 48 ORE DAL TRATTAMENTO, INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI ATTI AD EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. IMPEDIRE L'ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE AREE TRATTATE PRIMA CHE SIA TRASCORSO IL TEMPO DI CARENZA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

L'OSSICLOR 35 WG GREEN è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili l'OSSICLOR 35 WG GREEN è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

L'OSSICLOR 35 WG GREEN è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, actinidia, fruttiferi a guscio, agrumi, fragola, olivo, tabacco, oleaginose, colture orticole, floricole, forestali.

COLTURA	AVVERSITÀ	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno)	*Ticchiolatura, Alternaria, Monilia e Septoria, Cancri rameali, Erwinia amilovora (colpo di fuoco)*	*-trattamenti autunnali* *-trattamenti di fine inverno* *-trattamenti pre-fiorali* *-trattamenti post-fiorali*	*900-1400 g/hl* *900-1400 g/hl* *300-400 g/hl* *300 g/hl*
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo), MANDORLO - limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno	Bolla, Corineo, Bozzacchioni. Batteriosi, Sclerotinia	-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno	750-1250 g/hl 750-1250 g/hl
VITE	Peronospora, e azione collaterale contro Escoriosi, Black rot e Muffa grigia (Botrite)	-trattamenti pre-fiorali -trattamenti post-fiorali -trattamenti di "chiusura"	300-400 g/hl 350-500 g/hl 350-500 g/hl
OLIVO	Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini	trattamenti di fine inverno e all'invaiatura	350-500 g/hl
ACTINIDIA	Marciume del colletto	10-15 litri di soluzione alla base del fusto	500 g/hl
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)	Allupatura, Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto	trattamenti a partire da fine inverno	350-500 g/hl
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO	Cancri del legno	-trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali	350 g/hl 600 g/hl
FRAGOLA	Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi	alla ripresa vegetativa	350-500 g/hl
TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo)	Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas tabaci)	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	3,2-4 kg/Ha
ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE (cavoli, carciofo, cardo, asparago [limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni], sedano, lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora,	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
PATATA, POMODORO, MELANZANA e CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero)	Peronospora, Alternaria, Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, azione collaterale contro Muffa grigia	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Ruggini	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.)	Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura; Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, Cancri,	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI (conifere, cipresso, oleandro, ecc.)	Cancri, Corineo, Batteriosi	-trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali	500 g/hl 750 g/hl

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William; Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, OSSICLOR 35 WG GREEN può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Etichetta Autorizzata con decreto dirigenziale del - 3 OTT. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, patata, pomodoro, melanzana, cucurbitacee, ortaggi a bulbo, ortaggi a radice; 40 giorni per pomacee; 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta Autorizzata con decreto dirigenziale del 3 OTT. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OSSICLOR 35 WG GREEN

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

OSSICLOR 35 WG GREEN Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

COMPOSIZIONE		
RAME metallico		g. 35
(sotto forma di ossicloruro di rame)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Partita n.

Contenuto: 100 g

PERICOLOSO per L'AMBIENTE

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento)
Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA – Rovereto (Trento)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 3 OTT. 2012

12A13764

DECRETO 3 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario POLTIGLIA 20 PB GREEN.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2012 dall'impresa Manica Spa, con sede legale in Rovereto (Trento), Via all'Adige 4, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato POLTIGLIA 20 PB GREEN contenente la sostanza attiva poltiglia bordolese, uguale al prodotto di riferimento denominato Poltiglia 20 PB Manica, registrato al n. 13635 con D.D. in data 11 dicembre 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;
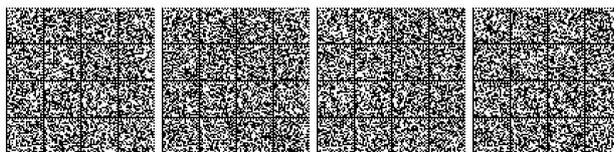
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Poltiglia 20 PB Manica, registrato al n. 13635;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva poltiglia bordolese nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Manica Spa, con sede legale in Rovereto (Trento), Via all'Adige 4, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POLTIGLIA 20 PB GREEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 200 - 250 - 500 - 700; kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Manica Spa – via dell'Adige 4 – Rovereto (Trento).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15515.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
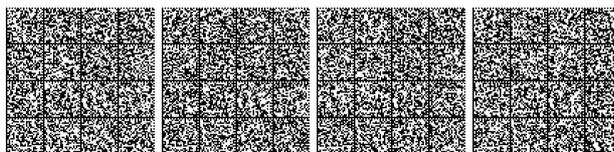
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

POLTIGLIA® 20 PB GREEN

Fungicida in polvere bagnabile pronta all'uso ad ampio spettro d'azione a base di solfato di rame neutralizzato con calce.

POLTIGLIA 20 PB GREEN Registrazione Ministero della Salute n. del ....
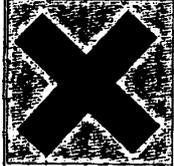
COMPOSIZIONE	
RAME metallo	g. 20
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	
Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:

MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto: 100-200-250-500-700 g 1-5-10-20-25 Kg Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico. Insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena o BAL intramuscolo: per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

La POLTIGLIA 20 PB GREEN è un fungicida ad azione polivalente che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare micronizzazione della formulazione e alla perfetta combinazione rame-calce, il preparato possiede una neutralità, sospensibilità e bagnabilità adeguate ad assicurare un'omogenea ed uniforme copertura della vegetazione all'atto dei trattamenti. La POLTIGLIA 20 PB GREEN si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO
VITE	Peronospora, Escoriosi, Black rot e azione collaterale contro Muffa grigia (Botrite)	-trattamenti pre-fiorali -trattamenti post-fiorali -trattamenti di "chiusura"	600-700 g/hl 700-1000 g/hl 1000-1200 g/hl
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno)	Ticchiolatura, Monilia e Septoria, Cancri rameali, Maculatura Bruna (Alternaria)	-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti pre-fiorali	800-1600 g/hl 800-1200 g/hl 800-1000 g/hl
	Erwinia amylovora (Colpo di fuoco batterico)	-trattamenti post-fiorali	500 g/hl
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo), MANDORLO - limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno	Bolla, Corineo (Gommosi), Monilia, Bozzacchioni, Batteriosi, Marciume del colletto, Sclerotinia, Cancri rameali	- trattamenti autunnali - trattamenti di fine inverno	800-1600 g/hl 800-1200 g/hl
OLIVO	Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini	trattamenti di fine inverno e all'invaiatura	800-1200 g/hl
ACTINIDIA	Marciume del colletto	10-15 litri di soluzione alla base del fusto	800-1200 g/hl
	Batteriosi	trattamenti a caduta foglie	500-600 g/hl
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)	Allupatura, Mal secco, Cancro gommoso, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto	- trattamenti autunnali (invaiatura) - trattamenti fine inverno-primavera	800-1200 g/hl
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO	Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno	- trattamenti primaverili-estivi - trattamenti autunnali	600-800 g/hl 1000-1200 g/hl
FRAGOLA	Vaiolatura, Marciume del colletto, Antracnosi	alla ripresa vegetativa	500-1000 g/hl
TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo)	Peronospora, Batteriosi (*Pseudomonas tabaci*)	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	5-7 kg/Ha
ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE (cavoli, carciofo, cardo, asparago [limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni], sedano, lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora,	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	500-1000 g/hl
PATATA, POMODORO, MELANZANA e CUCIRBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Batteriosi (*Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.*), Marciumi da Botrytis, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi		
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini		
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Ruggini		
FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.)	Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, ecc.		
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTA-LI (conifere, cipresso, oleandro, ecc.)	Cancri, Corineo, Batteriosi	- trattamenti primaverili-estivi - trattamenti autunnali	700-1000 g/hl 800-1500 g/hl
CONCIA SEMENTI DEI CEREALI (escluso Mais,Sorgo,Riso)	Carie		200 g / 100 Kg seme

- 3 OTT. 2012

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente. Il prodotto è già neutro quindi non richiede l'aggiunta di calce.

La POLTIGLIA 20 PB GREEN va impiegata secondo i normali calendari di lotta ad intervalli di 7 - 12 giorni, a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità. In caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori ad intervalli di tempo abbreviati tra un trattamento ed il successivo.

Avvertenza: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili e colloidali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Non trattare durante la fioritura.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame. La POLTIGLIA 20 PB GREEN può essere fitotossica se distribuita in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per fragola, patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, cucurbitacee; 7 giorni per ortaggi a foglia ed erbe fresche; 40 giorni per le pomacee; 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® POLTIGLIA è un marchio registrato della MANICA SpA

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL - 3 OTT. 2012
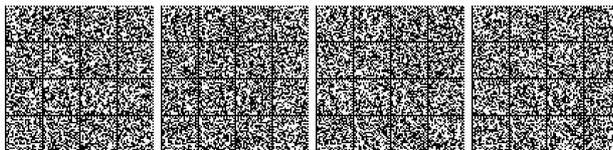
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

POLTIGLIA® 20 PB GREEN

Fungicida in polvere bagnabile pronta all'uso ad ampio spettro d'azione a base di solfato di rame neutralizzato con calce.

POLTIGLIA 20 PB GREEN Registrazione Ministero della Salute n. del ....

COMPOSIZIONE	
RAME metallo (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	g. 20
Coformulanti q.b. a	g.100

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto: 100 g Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® POLTIGLIA è un marchio registrato della MANICA SpA

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 3 OTT. 2012

12A13765

DECRETO 4 dicembre 2012.

Sostituzione dell'allegato al decreto 18 aprile 2011, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;

Visto, in particolare l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993;

Viste le istanze preparate dai titolari delle aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Visti gli attestati d'idoneità rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1993;

Visto il decreto del Direttore Generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1997;

Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione, 21 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001 che sostituisce l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Visto il decreto del Direttore Generale della sanità animale e degli alimenti, 3 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 51 del 3 marzo, che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero della sanità 21 giugno 2001, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Visto il decreto del Direttore Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, 7 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 22 aprile 2009, che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero della sanità 3 febbraio 2005, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Visto il decreto del Direttore Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, 18 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2012, che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 7 aprile 2009, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Considerato inoltre che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, già autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 18 aprile 2011, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attività in questione;

Ritenuto necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale 18 aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, così come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto e all'utilizzazione di prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, secondo le modalità indicate nella normativa vigente.

L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 18 aprile 2011.

Art. 2.

Eventuali modifiche relative alle condizioni di autorizzazione riportate in allegato devono essere preventivamente comunicate al Ministero della salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari e alle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale: FERRI

ALLEGATO

	AZIENDE ZOOTECNICHE AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI INTERMEDI			
	REGIONE ABRUZZO			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Az.Agr. Aurora s.R.L.	via Aurora Cepagatti	PE	Suina
2	Allevamenti Fosso del Gallo srl (Agrifarm)	Loc.Pianacce Silvi Marina	TE	Suina
3	Az.Agr. San Vincenzo di Bernardo Milva & C. s.a.s.	C.da Colle Maccheroni, Castel Castagna	TE	Suina
	REGIONE BASILICATA			
	Non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO			
	Non risultano presenti sul territorio,di codesta Provincia Autonoma, aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE CALABRIA			
	Non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE CAMPANIA			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Agricola Verde Soc. Coop a.r.l.	Via Nazionale	NA	Avicola
2	Soc.Colella s.a.s.Marcello& C.	C.DA aria di Settembre	NA	Avicola
3	Agravicola Mana s.a.s.	Via Brescia	NA	Avicola
4	Egizio Salvatore	Via Quattromani	NA	Avicola
5	Amodio Augusto	Cupo S.Patrizia	NA	Suina
6	Marciano Francesco	Via Pomiliano,63	NA	Suina
7	Soc.Coop.Suinicola Valdiano	Località Ferrari	SA	Suina
8	Paradiso Antonio	C/da Perazzeta	BN	suina bovina
9	Avicola Malafronte s.a.s.	Gragnano	NA	Avicola

	REGIONE EMILIA ROMAGNA			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	A.A. Bizentina di Cappi Alfredo e C. s.s.	Via Spagna n.50 Castelvetro	MO	Suina
2	AGRIPARMA	VIA VALPARMA 92	PR	Suina
3	AGRIPARMA DI LINA DR ANDREA & C. S.S.	VIA VALPARMA 92,	MO	Suina
4	Alberici Gustavo	Via Prato Bovino, 107	RE	Suina
5	ALL. SOTTOBOSCO SNC DI SAETTI ALBERTO E C.	CASELLE 100	MO	Suina
6	ANDREOLI VITTORIO	VIA MATTEOTTI 240	MO	Suina
8	Az.Agr.Bassetta s.a.s.	Fratta di Bertinoro	FC	Suina
9	AZ AGR.BORSARI E BURSI	VIA DI MEZZO 194	MO	Suina
10	Az. Agr. Adorni Ugo di Adorni Severino	Via Traversetolo, 108	PR	Suina
11	AZ. AGR. ANNOVI UGO	VIA CASALI 3	MO	Suina
12	AZ. AGR. BACCHELLI GIUSEPPE	VIA BARCHETTA 484	MO	Suina
13	AZ. AGR. BARONI ETTORE GIULIANO	VIA CHIESA 31	MO	Suina
14	Az. Agr. Barzanti Angelo	Dovadola, Via Casetto Piano 7	FC	Suina
15	AZ. AGR. CAMPAGNOLI F.LLI	VIA RAMPA 8	MO	Suina
16	Az. Agr. Castellina di Filippini Adriano	Via E. Tirelli, 5	RE	Suina
17	AZ. AGR. CRISTONI FILIPPO	VIA PAROLLARA 17 A	MO	Suina
18	Az. Agr. F.lli Coromano	Meldola, Via Gatti 20	FC	Suina
19	Az. Agr. Fantini Franco	Santa Sofia, loc. Saviada, Via Forese 197	FC	bovini, suini, avicoli
20	AZ. AGR. Flli RICCO' ERASMO e LUIGI ss	V. Valbrina 27	RE	Suina
21	Az. Agr. Fontanelle di Ferrari Teresio	Via Della Stampa , 1	CR	Suina
22	AZ. AGR. GARIMBERTI MAURO	V. Fornace, 31	RE	Suina

23	Az. Agr. GIGLIO S.c.r.l.	Via Giglio n. 6	MO	Suina
24	AZ. AGR. IL CORLETO S.S.	VIA TAMPELLINI 17	MO	Suina
25	AZ. AGR. IL MELOGRANO S.S. DI FISCHETTI MARIA ROSALIA	VIA MORELLO CONFINE N. 139	MO	Suina
26	Az. Agr. La Quercia di Vecchi Gabriele	Via Fornacelle, 37	RE	Suina
27	AZ. AGR. LA SORGENTE S.S.	VIAZZA DI SOPRA 25	MO	Suina
28	AZ. AGR. MAGGIOLO F.LLI	VIA CANALETTO 43	MO	Suina
29	Az. Agr. Maldini di Maltoni Anna Maria	Meldola, Via Giordano Bruno 19	FO	Avicola
30	az. agr. ovomontano s.s. di marchetti e c.	via campodolio 124	MO	Avicola
31	Az. Agr. San Francesco di Bocchini U. & C.	Meldola, Via Fratta 19	FC	Suina
32	AZ. AGR. SANT'ELENA DI STRADI GATTAI LUISA & C.	VIA S.ONOFRIO 34	MO	Suina
33	Az. Agricola Orlandi di Orlandi Pietro e C.	Strada Provinciale Vignola Sassuolo n.30	MO	Suina
34	AZ. AGRICOLA PRAMORETO S.C.A.R.L.	VIA PRAMORETO	MO	Suina
35	AZ. AGRIRICO AZ. AGR. DI FERRI MARCO & C. S.S.	VIA IMPERATORA 18	MO	Suina
36	Az. VACCARI DAVIDE	Via C. Colombo n. 93	MO	Suina
37	Az.Agr. Beltrami ss	V. Casaletto, 4	RE	Suina
38	Az.Agr. Bigliardi Andrea	V. Pescarola, 3	RE	Suina
39	AZ.AGR. CAMPO BO' s.s.	Via Resga, 20/A - Basilicagoiano	PR	Suina
40	Az.Agr. Cantarelli Fortunato	V. Este, 2	RE	Suina
41	Az.Agr. Codeluppi Aldo	V. Cantone, 2	RE	Suina
42	Az.Agr. Compagnoni Faustino	V. Bonazzi, 3	RE	Suina
43	Az.Agr. Dott. Livio Zubiani	V. Pieve, 12/1	RE	Suina
44	AZ.AGR. DRUGOLO s.r.l.	Via Drugolo, 2	BS	Suina
45	Az.Agr. Franzini Iliano	V. Selna II, 3	RE	Suina

46	AZ.AGR. LE PROVANE S.S.	VIA ATTIRAGLIO 555/3	MO	Suina
47	Az.Agr. Lupi Franco	V. Pelosa, 12	RE	Suina
48	Az.Agr. Misti Angelo	V. Manfredini, 16	RE	Suina
49	Az.Agr. Nuvolone di Manfredini Flli	V. Bosa, 26	RE	Suina
50	Az.Agr. Pavarini Mirco	V. S. Giovanni, 19	RE	Suina
51	Az.Agr. Zambelli Davide	V. Manfredini, 5	RE	Suina
52	Az.Agr. Zambelli Ugo	V. Manfredini, 4	RE	Suina
53	AZIENDA AGRIPARMA DI LINA ANDREA & C	VIA VALPARMA 92	PR	Suina
54	AZIENDA COLOMBARO DUE AZ. AGR.	VIAZZA DI SOTTO 11	MO	Suina
55	AZIENDA COOP. CASEARIA SERENELLA	VIAZZA 10	MO	Suina
56	AZIENDA FERRARINI GIUSEPPE E MARCO	VIA ARAVECCHIA 6	MO	Suina
57	Baldini Silvano	Via Limido, 31	RE	Suina
58	BELLINI ENRICO EREDI	VIA SAN MARTIN CARANO 155	MO	Suina
59	Benassi Antonio	Via Cimitero, 5	RE	Suina
60	BENETTI F.LLI	VIA BORSARA 47	MO	Suina
61	BONDANINI DALLARI ALBERTO	Via per Campogalliano n. 2	MO	Suina
62	BURALI AGNESE	VIA BARIGHELLE 18	MO	Suina
63	cas. coop. casearia rio torto a.r.l.	via giardini, 397	MO	suina
64	cas. soc. beato marco	via montebonello,21	MO	suina
65	cas. soc. casa bosi	loc. casa bosi - montebonello	MO	suina
66	cas. soc. del castello di miceno	fraz. miceno	MO	suina
67	cas. soc. nuovo malandrone	fraz. miceno	MO	suina

68	cas. soc. s. lucio montardone	fraz. rocca s. maria	MO	suina
69	cas. soc. s.giorgio	fraz. vesale	MO	suina
70	cas. soc. s.michele arcangelo	fraz. sassostorno	MO	suina
71	cas. soc. s.pietro	pavullo - fraz. benedello	MO	suina
72	cas. soc. s.pietro e paolo	fraz - gaiato	MO	suina
73	cas. soc. superchina canevare	loc. superchina	MO	suina
74	cas. soc. tre torri	fraz. monteobizzo	MO	suina
75	Cas.Soc.BASSA PARMENSE Soc.Coop.a r.l.	Strada Chiozzola, 33/bis Ramoscello	PR	Suina
76	Casaletto s.r.l. Az. Agr. S. Elena	P.zza Duca degli Abruzzi	TS	Suina
77	CHIARI IVAN	VIA MERCADANTE 22	MO	bovini
78	CHIOSSI PIETRO	Via Cavi n. 10/A	MO	Avicoli
79	Codeluppi Alfredo	Via Claudia, 72	RE	Suina
80	COOP CASEIF. SAN PAOLO	VIA PER VALLALTA 2	MO	Suina
81	coop. cas. della croce di benedello	fraz. benedello	MO	Suina
82	coop. cas. monteforco	fraz. gombola	MO	Suina
83	coop. cas. s.antonio	loc. s.antonio	MO	Suina
84	coop. cas. s.urbano	fraz. brandola	MO	Suina
85	coop. cas. soc. di iddiano	fraz. Iddiano	MO	Suina
86	coop. vas. rio s.michele	via camatta,146	MO	Suina
87	COOP.CAS.SAN LUCA	VIA CAMURANA 5	MO	Suina
88	CORNI ERMANNO	Via Croce Lama n. 97	MO	Suina
89	Curti Palmiro	Via Casel di Ferro, 9	RE	Suina
90	DIMORFIPA	via Tolara di sopra 50	BO	Suina

91	ditta I.S.A.	serramazzoni - faeto	MO	avicola
92	F.lli Leonelli Piero e Virginio	Via Fondovalle n.2677	MO	Suina
93	FERRARESI GIORGIO	VIA PONTE BIANCO 9	MO	Suina
94	Ferretti Sergio	Via Brenta, 7	RE	Suina
95	FIENIL DI FERRO	VIA CADUTI 12-	MO	Suina
96	Formentini Giuseppe	Via Ponte Forca, 12	RE	Suina
97	FORZATI RAUL	VIA RONCAGLIO 29	MO	Suina
98	Franzoni Luciano	V. Este, 10	RE	Suina
99	GANZERLA FRANCO	Via Chiesa Cortile n. 90	MO	Suina
100	GARUTI ROMANO	Via Gazzoli n. 113	MO	Suina
101	GASPARINI CARLO ALBERTO	VIA BARALDONI 4	MO	Suina
102	Gazzani Marco	Via Rivasi, 13	RE	Suina
103	GOLDONI ENNIO E FRATTINI MARIANNA	Via Strabello Sala n. 52	MO	Suina
104	GOLINELLI GIANNI	VIA SPALTI 12	MO	Suina
105	GOLINELLI GIULIO	VIA FALCONIERA 35	MO	Suina
106	I.C.S.A. S.c.r.l.	Via Emilia Ovest 101	MO	Suina
107	Il Cavazzone	Via Cavazzone, 4	RE	Suina
108	industria casearia di pievepelago	via isola lunga, 4	MO	suina
109	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA	VIA PANVINO 11	RM	Suina
110	LA FORTEZZA AZ. AGRARIA S.S.	VIA RODELLO 31	MO	Suina
111	LATTERIA SOCIALE BARCHESSONE scrl	V. Berna, 5	RE	Suina
112	Latteria Sociale S. Carlo SCrl	V. Casa Bruciata, 63	RE	Suina
113	Latteria Sociale S. Girolamo SCrl	V. Peroggio, 8	RE	Suina
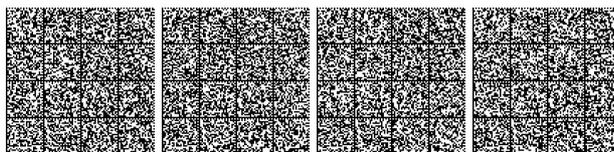
114	Latteria Tullia s.c. a r. l.	Via Tullie, 10	RE	Suina
115	MACCAFERRI GIANNI	Via Ponte Garbese n. 11	MO	Avicoli
116	MARCHESI GIUSEPPE	VIA NOCEDELLA 19	MO	Suina
117	MARTINELLI ANGELO	Via Traversa S. Giorgio n. 27	MO	Avicoli
118	MARTINELLI MARCO	Via Traversa S. Giorgio n. 27	MO	Avicoli
119	Menozzi Giorgio	Via Barbanta, 1/3	RE	Suina
120	Menozzi Silvano	Via Franchetti, 12	RE	Suina
121	NEGRELLI TONINO	VIA TERZI LIVELLI 73	MO	Suina
122	Nuova Coop Spilambertese	Via per Castelnuovo R. n.153	MO	Suina
123	nuova coop. casearia di verica	fraz. verica	MO	Suina
124	ORI ALBERTO E CASARI MARCO	VIA CANINA	MO	Suina
125	PALMIERI BENITO	VIA FORCIROLA 8	MO	Suina
126	PICO FARM DI DEMARCHI PAOLO	VIA MALAVICINA 24	MO	Suina
127	PUNTO LATTE	VIA PER NOVI 46	MO	Suina
128	Rossi Pietro, Ettore, Giorgio	Via Mandrio,16	RE	Suina
129	RUBIZZANI GIOVANNI	VIA PRATO GRASSO 1	MO	Suina
130	S.A.Z. Società allevamenti Zavatta di Zavatta Giovanni, Alfonso, Gino & Secondo S.N.C.	Via Ricci n. 539, 47824 Poggio Berni	RN	Suini
131	S.I.Z.A. s.n.c. di Pattacini Gianfranco e C.	Via Papa Giovanni 23°, 33	RE	Suina
132	Saccani Dante	Via Canalina, 2	RE	Suina
133	Salsi Paolo	Via Badia, 2	RE	Suina
134	Soc. Agr. Codeluppi Bruno S.S.	Via Amendola, 88	RE	Suina
135	SCHIAVI FRANCESCO	S.S. 468 Motta n. 114	MO	Suina
136	Soc. Agr. ARAS s.r.l.	Via L. da Vinci, 23	RE	Suina

137	soc. coop. cas. di roncoscaglia	fraz.roncoscaglia	MO	Suina
138	soc. coop. cas. la guardia	pavullo - fraz. coscogno	MO	Suina
139	soc. coop. cas. s.giuseppe di montecerreto	fraz. pianorso	MO	Suina
140	STALLA SOC. BELLARIA Piccola Soc. Coop. a r.l.	Via Resega n. 1/A	MO	bovini
141	Stalla Sociale Salvatonica S.C.a.r.l.	Bondeno - fraz. Salvatonica - via Provinciale 200	FE	bovini
142	Stalla Sociale Salvatonica S.C.a.r.l.	Bondeno - fraz. Salvatonica - via Provinciale 200	FE	bovini
143	Stalla Sociale Salvatonica S.C.a.r.l.	Bondeno - fraz. Salvatonica - via Provinciale 200	FE	bovini
144	SUINGRAS S.S.di Fontanesi Lorenzo& C.	Via Nodare n. 1	MN	Suina
145	Ditta Società Agricola Gentile s.s.	Via Fantozza, 1 Fraz.Villanova Reggiolo	RE	Suina
146	Tinelli Giuseppe	Via del Salto, 2	RE	Suina
147	Tirabassi Remo, Tonino, Oscar	Via Fosdondo, 12	RE	Suina
148	Tirabassi Remo, Tonino, Oscar	Via Fosdondo, 14	RE	Suina
149	Tirelli Vittorio e Giovanna	Via Stradone, 52	RE	Suina
150	Tralli Gino	Bondeno - via G.Galilei 3	FE	bovini
151	TURCI VENERIO	VIA BACCARELLA 4	MO	bovini
152	UNIPIG	VIA Morano,6 Castelfranco Emiliano	MO	Suina
153	UNIPIG SOCIETA' COOP A.R.L.	VIA MORANO N. 6	MO	Suina
154	VERONESI ENRICO	VIA ABBA MOTTO 14	MO	Suina
155	ZOOTECNICA SOLIANI F.LLI snc	V. Iotti, 92	RE	Suina
156	CONNI ERMANNO	Soliera, V.Croce Lama 97	MO	Suina

	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	All.Ingrasso Bressan Antonio	Via Colombo,22	GO	bovina-suina
2	Az.Agr.Campagnole di Rizzi Policarpo, S.P.	Via Croce 10	PN	Suina
3	Az.Beni Rustici di Precenicco s.a.s. di	Via Brian 2	UD	Suina
4	Az.Agr.Rizzotti	Via S.Marco 4/A	PN	Suina
5	Bok di Martina A.G.F.L. e Tolusso G.	Via S.Giovanni 10	PN	Suina
6	Bortolotto Bonifacio e Giuliano	Via Borgopasso 24	PN	Suina
7	Campaner Giovanni e Sergio	Via Strada Interna 4/A	PN	Suina
8	Del Ben Fratelli	Via Selva 110	PN	Suina
9	Az.Agr.Milani s.s.	Via Gandin 20	PN	Suina
10	Battiston Antonella e Moretto Aurelio	Via Fornace 32	PN	Suina
11	Az.Gazzolla Andrea,Massimo e Mattiussi	Via Udine 10	UD	Suina
12	Genagricola S.p.A.	Via Serraino Grande 8	GO	Suina
13	La Rizza di Zolin e Casarotto M.	Via Maniago 11	PN	Suina
14	Lenarduzzi Gianfranco	Via Tagliamento 3	PN	Suina
15	Mason Catterina	Via Vivaro 50	PN	Suina
16	Pascutto Tiziano	Via Bottego 8	PN	Suina
17	S.A.G.A.I.s.r.l. Centro Zootecnico	Via Molino Rondon 2	GO	bovina
18	Salvador Bortolo s.a.s.	Via S. Mauro	TV	trote
19	Tenuta Agr.Villa Bruna Fratelli Zoppas s.n.c.	Località Villa Bruna	UD	orate-branzini
20	Zanini Catullo & Figli	Via Partelon 1	UD	Suina
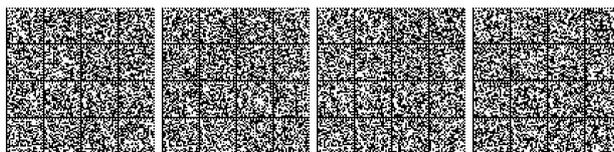
21	Zuccolo Enrico,Sergio e Angelo s.s.	Via Casenuove 12	UD	Suina
22	S.A. S.Fosca di Gemin Armido & c. S.S.	Via Ca' Matta 12/a Vedelago	TV	Suina ingrasso
	REGIONE LAZIO			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Benini & Baldassari s.n.c.	Anguillara Sabazia	RM	Suina
	REGIONE LIGURIA			
	Non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE LOMBARDIA			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	AZ. AGR. S.S.B. S.S. Società Suinicola Bergamasca di Maccali G. & C.	C.na Rosa Antegnate	BG	Suina
2	CIPOLLA GIOVANNI E MARINO S.S.	C.na Barona Antegnate	BG	Bovine da Latte
3	PISONI MADDALENA e PANDOLFI DOMENICO	Podere Pandolfi Antegnate	BG	Suina
4	AZ. AGR. VENIER S.S. di Venier Giovanni Vittorio & Raul	Via Cà Fornaci Barbata	BG	BOVINI da LATTE / SUINI
5	AZ. AGR. ALBERGATI GIOVANANGELO E C. S.S.	Via Andrea Il moro, 55 Bottanuco	BG	Bovine da Latte
7	AZ. AGR. BARISELLI	C.na s. Alessandro Calcio	BG	Bovine da Latte
8	VALUTLINI ANGELO	C.na Buongiardino Calcio	BG	Suina
9	MERIGO DONATELLO	C.na Montizzolo Caravaggio	BG	Suina
10	AZ. AGR. TALONI GIOVANNI	Via privata don Donati Casirate d'Adda	BG	Suina
11	AZ. AGR. CANALI S.S. di Antonio Angelo Canali	Via Cava, 11 Cazzano sant'Andrea	BG	Vitelli a Carne Bianca
12	ARMELLINI RAFFAELE, ERMANNO E STEFANO S.S.	C.na Armellini Cividate Al Piano	BG	Bovine da Latte
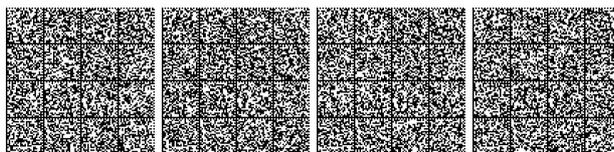
13	AZ. AGR. CASCINA BIRAGA di Ghislotti Angelo & C. S.S.	C.na Biraga, 33 Cividate Al Piano	BG	Bovine da Latte
14	LUPI GIOVANNI	C.na Lupi Cividate Al Piano	BG	Vitelli a Carne Bianca
15	F.LLI CANAVESI S.S.	C.na Guerra, 15 Cortenuova	BG	Bovine da Latte
16	ACETI FRATELLI S.S.	C.na Battagliona Covo	BG	Bovine da Latte
17	VALUTILINI ANGELO	C.na Covello Covo	BG	Suina
18	CAPPELLETI GENTILE	C.na Cavallina Covo	BG	Suina
19	CARNAGHI LUIGI	Via Gregis Covo	BG	Suina
20	AGRICOLA F.LLI CERIBELLI di POALO & C. S.S.	C.na Ceribelli Covo	BG	Bovine da Latte
21	PAGANI ENRICO	C.na Ingurate Covo	BG	Suina
22	AMBROSINI VALERIO OSVALDO e C. S.S.	Via Per Soal Fara O. con Sola	BG	Bovine da Latte
23	SELVAGGIO AQUILINO	Via Per Soal Fara O. con Sola	BG	Bovini da Ingrasso
24	FERRARI GIOV.BATT. MARCO LUIGI	C.na cà bianca Fontanella	BG	Suina
25	MARTINELLI ALDO E GIANNI	C.na Sorticelle "c.na capriolo" Fontanella	BG	Bovini da Ingrasso
26	ROSSI FRANCO	C.na Pascolotto Fontanella	BG	Bovine da Latte
27	VIOLA FRATELLI	C.na San Giovanni - Via Garibaldi Fontanella	BG	Bovine da Latte
28	BASSANI GIUSEPPE	C.na Portico Nuovo, 29 Ghisalba	BG	Bovine da Latte
29	GARATTINI F.LLI FRANC., DANIELE, PALMIRO	Via Dante, 10 Ghisalba	BG	Suina
30	AMBROSINI ALESSANDRO e GIACOMO	C.na Farabona Isso	BG	Bovine da Latte
31	AZ. AGR. ANDREINI SILVANO VINCENZO MARCO ANDREA e OCCHIO C. S.S.	C.na Nuova Isso	BG	Suina
32	AZ.A GR. LA PRATERIA S.S.	C.na Famosa Isso	BG	Bovini da Ingrasso
33	DELLA TORRE F.LLI S.S.	C.na Caselle Isso	BG	Bovine da Latte
34	AZ.AGR. TESTA TOMMASO	C.na Farabona Isso	BG	Bovini da Ingrasso

35	AZ.AGR. BASSANI ANGELO, LUIGI e BATTISTA	C.na Molino Nuovo Martinengo	BG	Bovini da Ingrasso
36	CARDELLINI F.LLI E C S.S	C.na Moscona Martinengo	BG	Bovine da Latte
37	COLZANI F.LLI SILVIO E AMBROGIO	C.na Barboglia v. Romano Martinengo	BG	Bovine da Latte
38	AZ.AGR. MAGLI DANIELE	via Sredine Martinengo	BG	Suina
39	SPORCHIA ANGELO,GIACOMO,ALESSANDRO	Via Milano Martinengo	BG	Bovine da Latte
40	AZ.AGR.CAPRERA DI TEODORI GIUSEPPINA	via Romano 10 Martinengo	BG	Suina
41	AZ.AGR.INVERNIZZI DI BERNARDINO E SANTO S.S.	via Colombi 14 Misano di Gera d'Adda	BG	Suina
42	AZ.AGR.OLDONI DI OLDONI PIERLUIGI S.S	C.na Colomberone 6 Mozzanica	BG	Bovine da Latte
43	SASSI BATTISTA	C.na Colomberone 7 Mozzanica	BG	BOVINI
44	AZ. AGR. GATTINI S.S	C.na Colomberone 8 Pumenengo	BG	Bovine da Latte
45	INVERNIZZI ALESSIO	Cna Grigna Pumenengo	BG	Vitelli a Carne Bianca
46	BELLINI S.S	loc. Albarotto di sopra Romano di Lombardia	BG	Bovine da Latte
47	CERIBELLI F.LLI E C. S.S	C.na Perdono Romano di Lombardia	BG	Bovine da Latte
48	VAVASSORI OLIVIERO	C.na S. Giacomo Romano di Lombardia	BG	Bovine da Latte
49	NOZZA BIELLI GIOVANNI	C.na S. Pietro Spirano	BG	Bovine da Latte
50	BARBENO DARIO	C.na Pezzoli Treviglio	BG	Bovine da Latte
51	All.to S. Antonio di Piovanelli Carlo e F.lli	Via Marconi, 4 Berlingo	BS	suini-equini
52	Az.Agr.Bettoni, Felappi e Bono	Via Lunga, 23 Castegnato	BS	Suina
53	Coop. Produttori Latte Cooprolama SCRL	Viale Brescia, 126 Mazzano	BS	Suina
54	Marchini Domenico e C. S.S.	C.na Torricello Capriano del Colle	BS	suini-bovini
55	Solat Soc.Coop.Produttori Latte A.R.L.	Via Crocefissa di Rosa, 37 Brescia	BS	Suina
56	Platto All. S.S.	Via degli Alpini, 25 Bagnolo Mella	BS	Suina
57	Grillo Mario di Grillo Emilio & Elena	V. Visano, 81 Isorella	BS	bovina
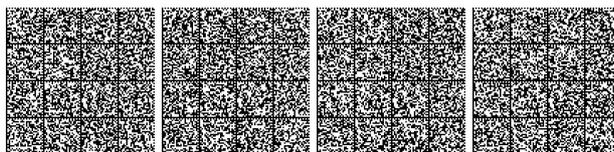
58	All. Tris di Ziletti P.D. e C. s.s. - C.na Bologna, 6 - Bassano Bresciano	Bassano Bresciano C.na Bologna, 6	BS	Suina
58	Az. Agr. Garbelli Giovanni e figli Giuseppe e Pier Paolo	C.na Ferramonde Bagnolo Mella	BS	Suina
60	Az.Agr. Il Canello di Nassa Giuseppe	V. Canello, 3 Bagnolo Mella	BS	Suina
61	Az. Nuova Vigilia s.s. di Santus e Scala	V. per Gambara, 1 Fiesse	BS	Suina
62	Az. Amelia s.s.di Scala Caterina e Scala Maria	V. per Gambara Fiesse	BS	bovina
63	Az. Cà Bianca di Maianti e Panizza s.s.	Strada Coleoni, 8 - Fiesse C.na Cà Bianca	BS	Suina
64	Az. Agr. Zanetti Lorenzetti Giovanni Podere Orfanella	V. IV Novembre, 4 Gambara	BS	Suina
65	Sandrini Ferruccio Az. Agr. Polo	V. Brescia, 35 - Gambara C.na Polo	BS	Suina
66	Az. Soc.Agri-AL s.s. dei F.lli Dotti	V. Dante Cusi, 1 Gambara	BS	Suina
67	Az. Boldini G. Pietro "La Pineta"	V. per Volongo Gambara	BS	Suina
68	Az. Boldini Giovanmaria	C.na Vernico, 12 Gambara	BS	bovina
69	Az. Conzadori Pietro Francesco e Giovanni	C.na Bredazza, 1 - Loc. Corvione Gambara	BS	Suina
70	Az. Agr. Cappellina s.s.	Gambara C.na Cappellina	BS	bovina
71	Az. Agr. A.I.S. s.s.di Anello & Bertoli	V.Tenente Olivari Ghedi	BS	Suina
72	Az. Agr. Chiappini Bortolo e figli G.luigi e Giacomo	V. Isorella C.na Bonifica	BS	Suina
73	Az. Agr. Prada di Tomasoni Giuseppe e Domenico s.s.	Azzano Mella C.na Azzanello	BS	Suina
74	Az. Agr. Cristini Andrea e Tiziano s.s.	Isorella V. Corvione, 70	BS	Suina
75	Az.Agr. Cavagna Pierino e Giuseppe s.s.	V. Morengo, 7 C.na Marchetto	BS	Suina
76	Az. Agr. Toninelli Eugenio Franchina Giuseppina e figlie C., G. e C.	V. Calvisano, 13 C.na Pluda Teresa	BS	Suina
77	Soc. Coop. a.r.l. SOLAT	V. Crocifissa di Rosa, 37 Brescia	BS	Suina
78	Az. Agr. Toninelli Antonio	C.na Scariona Leno	BS	Suina
79	Soc. Coop. a.r.l. SOLAT	V. Crocifissa di Rosa, 37 Brescia	BS	Suina
80	Az. Agr. Sobagno di Vivaldini & C.	Via Ceramica, 1 Gabbioneta Binanuova (CR)	BS	Suina

81	G.S. Allevamenti di Gobbi W. & C. s.s.	C.na Fornace - F.ne Castelletto Leno	BS	Suina
82	Az. Agr. Sudati Alberto e Baroni Lidia	C.na Levante, 20 Leno	BS	Suina
83	Az. Agr. Rizzotto F.lli s.s.	F.ne Castelletto - Loc. Squadretto Leno	BS	pollo
84	Az. Agr. Favagrossa Andrea	F.ne Castelletto - Loc. Squadretto, 27 Leno	BS	suina e pollo
85	Az.Agr. Baviera Bernardo, Cesarino, Giulio e Severino	C.na Salvasecca - F.ne Castelletto Leno	BS	Suina
86	Az. Agr. Bellomi Angelo & C. s.s.	C.na Colombere Leno	BS	Suina
87	Az. Agr. Prandini Enrico e Francesco	C.na Bredavico sopra Leno	BS	Suina
88	Az. Agr. Tomasoni Giuseppe e Francesco	C.na Monasterino, 16 Manerbio	BS	Suina
89	Az. Agr. Cestana Claudio	Strada per Milzanello, 4 Manerbio	BS	Suina
90	Az. Agr. Osciana di Maggini & C. s.n.c.	V. Osciana, 2 Manerbio	BS	Suina
91	Az. Agr. La Campagnola di Gilberti Claudio e Nazzareno s.s.	V. Offlaga, 9 Manerbio	BS	Suina
92	Az. Agr. Sturla Vittorio	C.na Campagna Manerbio	BS	Suina
93	Az. Agr. Berisa s.s.	C.na Zamera, 14 Offlaga	BS	Suina
94	Az. Agr. Paderno Gianfranco e Fulvio	C.na La seggiola - Loc. Faverzano Offlaga	BS	Suina
95	Az. Agr. Beccalossi Giorgio e Paolo	V. per Faverzano Offlaga	BS	Suina
96	Az. Giardino di Franzoni F.lli s.s.	C.na Giardino Pavone del Mella	BS	Suina
97	Az. Madonna delle Campagne s.s.	Loc. Madonna delle Campagne Pavone del Mella	BS	Suina
98	Az. Agr. Cavagnini G. Franco, Luigi e Giuseppe	V. per Ostiano - C.na Villa Rosa Pralboino	BS	Suina
99	Az.Agr. Ransenigo Carlo	C.na Strone, 1 bis Pontevico	BS	Suina
100	Az. Filippini Francesco	C.na Passerina San Gervasio Bresciano	BS	Suina
101	Az. Agr. Sossi Francesco & F.lli	V. IV Novembre, 2 Verolanuova	BS	Suina
102	Az. Agr. Checchi Giovanni e Natale s.s.	V. S. Giacomo Verolavecchia	BS	Suina
103	Az. Agr. Zacco Giovanni	C.na Dosso Verolavecchia	BS	Suina

104	Az. Agr. Rizzotto F.lli s.s.	F.ne Castelletto - Loc. Squadretto Leno	BS	pollo
105	Gnali G.Pietro	Motella Borgo S.G.	BS	Suina
106	Toninelli Antonio	c.na Cassevico Corzano	BS	Suina
107	Lazzari Fausto	c.na Baldo Dello	BS	Suina
108	Migliorati Alessandro	Corticelle Dello	BS	Suina
109	Gilberti Pietro e G.Carlo	Corticelle Dello	BS	Suina
110	Magoni Giuliano e Cugini	c.na Cento Pio' Maclodio	BS	Suina
111	Toninelli G.Pietro e Bruno	c.na F. Zoppo Orzinuovi	BS	Suina
112	Roccolina di Ferretti	via Verolanuova Orzinuovi	BS	Suina
113	Salera Basilio	Coniolo Orzinuovi	BS	Suina
114	Baronchelli G.Luigi e Mauro	c.na Gavazza Orzinuovi	Bs	Suina
115	Motti Silvio e Egidio ss	via Francesca 55 Orzinuovi	BS	Suina
116	Ferretti Luigi ss	Ovanengo Orzinuovi	BS	Suina
117	Branchi Ferdinando	c.na Moro Orzinuovi	BS	Suina
118	Toninelli Giacomo e Mario	via Montagnole Orzinuovi	BS	Suina
119	Gavazza di Pezzoli G. e A.	via Gavazza Orzinuovi	BS	Suina
120	La Palazzina di Toninelli	c.na Palazzina Orzinuovi	BS	Suina
121	Riccardi Dario, Ugo, M.M.	via Palladio Orzinuovi	BS	Suina
122	Toninelli A. e Tomasoni F.	c.na F. Zoppo Orzinuovi	BS	Suina
123	Colombi Luigi e Daniele	c.na Colombaia Orzinuovi	BS	Suina
124	Valtulini Bortolomeo e figli	c.na Floria Orzivecchi	BS	Suina
125	Caseificio Soc. Giardino	tenuta Giardino Orzivecchi	BS	Suina
126	Invernizzi Carlo e Figli	c.na Mazzale Orzivecchi	Bs	Suina
127	Gardoni Silvio e G.Marco	c.na F. Bruciato Orzivecchi	BS	Suina

128	Fappani Augusto Valerio e Figlio G.Luigi	c.na Cristina Quinzano d/O	BS	Suina
129	Cornetti Alessandro e F.lli	c.na Fornace Quinzano d/O	BS	Suina
130	Pedroni Mario e C. ss	Cremezzano San Paolo	BS	Suina
131	Andreini Silvano, Vin., M, A. e O.	c.na Rosalena San Paolo	BS	Suina
132	Corniani G.Pietro	via Martiri Libertà San Paolo	BS	Suina
133	Del Pero G.Paolo	villa Del Pero, 2 San Paolo	BS	Suina
134	Villa Serena di Scaglia R. e C.	Scarpizzolo San Paolo	BS	Suina
135	Plodari Angelo Bruno e Faustino	Cremezzano San Paolo	BS	Suina
136	Bertoletti Arnaldo	c.na Boschine Villachiara	BS	Suina
137	Valtulini Santo	Via Galilei, 10 Roccafranca	BS	Suini
138	Az. Agr. Malincorda	Via Lazzaretto, 22 Rovato	BS	Suini
139	Maranesi Mario	Via Dante Alighieri, 18 Rovato	BS	Bovini
140	Acerbi Luigi Paolo Saverio	Pizzighettone Casc. Valentino	CR	bovina
141	All. Le Rogge di Balestreri C	Sospiro Via Vitt. Emanuele	CR	Suina
142	All.Suini Minelli Luciano	Casalmagiore St. Statale	CR	Suina
143	All. Vergonzana	Crema Via Turbade	CR	Suina
144	Az. Agr. Bertolini e Marchini	Trigolo F.ne Moscona	CR	bovina/suina
145	Az. Agr. Biraga	Cremona Via Biraga	CR	bovina/suina
146	Az.Agr. Erni s.s.	Grumello Crse Fr. Zanengo	CR	Suini
147	Az. Agr. Gazzolo	Cremona Via S.Savino	CR	bovina
148	Az. Agr. Gradella spa	Pandino Via Maggiore	CR	bovina
149	Az.Agr. Guarnerina	Pizzighettone Casc. Guarnerina	CR	Suini
150	Az.Agr. Nuova Lodolina	Pandino Lodolina	CR	bovina/suina
151	Az. Agr. Padana	Crotta d'Adda Loc. Serbi	CR	avicola

152	Az. Agr. Pandolfa	Sesto Crem casc. Pandolfa	CR	Suini
153	Az.Agr. Panfiglia	Castelvisconti Via Panfiglia	CR	bovina
154	Az. Agr. Pecchini Silvio e antenore	Casalmagiore Casalbellotto	CR	Suini
155	Az.Agr. Rovida Giovanna Teresa	Romanengo Via Castello 6	CR	Suini
156	Az.Agr. S.Gerolamo	Chieve Via Statale	CR	Suini
157	Az.Agr. S.Monica	Corte Cortesi St. Solitaria	CR	Suini
158	Az.Agr. Sarzi Amadè Roberto	Casalmagiore Case Sparse	CR	Suini
159	Az.Agr. Tenca Antonio Luigi E	Casalmagiore Case Sparse	CR	Suini
160	Avogadri P.Francesco Toninelli A	Robecco O Monasterolo	CR	Suini
161	Bellotti Giuseppe Antonio	Corte de Frati Alfiano Vecc	CR	bovina
162	Belotti Giovanni	Agnadello S:Giuseppe	CR	Suini
163	Bertesago Pietro	Moscazzano Via roma	CR	Suini
164	Bertulli Marino e Luigi	Trigolo Casc. Castagna	CR	Suini
165	Bettella Aldino Giuseppe Mario	Gabbioneta BN Casc. Casamento	CR	Suini
166	Brandazzi Severino	Credera Rubb Via dosso	CR	Suini
167	Buratto Vanna Scaravonati Marco	S. Daniele po Casc. Magnoni	CR	Suini
168	Caffi Aldo eredi	Ticengo Via Castelletti	CR	Suini
169	Capra Carlo Francesco e figli	Volongo Casc. Gerre	CR	Suini
170	Caravaggio Bruno e Enrico	Formigara Via Delmati	CR	bovina
171	Cogni Anna Poli Maurizio	Formigara Casc. Fasola	CR	Suini
172	Corniani Antonio Rocco	Corte de Cortesi Via Campagnola	CR	Suini
173	Corniani G.Paolo Angelo Marco	Corte de Cortesi Via Roma	CR	Suini
174	Corniani Bruno Renato sdf	Olmeneta Casc. Maddalena	CR	Suini
175	Crotti Battista Angelo Anselmo	Offanengo Via Mulino v	CR	Suini

176	Crotti Fraelli	Grumello Crse Casc. Dosso	CR	bovina
177	Crotti Giovanni Emanuele	Offanengo Lov. Mulino V	CR	Suini
178	De Poli giuseppe e Daniela	Crema Loc. Bosco	CR	bovina
179	Della Corna Giovanni Fiorenzo	Castelleone Via Valseresino	CR	bovina
180	Dognini Francesco	Sergnano Via marconi	CR	bovina
181	Ferrari Teresio e C snc	Soncino Via Galantino	CR	Suini
182	Galluzzi Giovanni	Pizzighettone Via Makallè	CR	avicola
183	Ghidotti fratelli	Vaiano Crsco Casc. Galzanighe	CR	bovina
184	Grandi Paolo	Cremona Via Gerre Borghi 17	CR	Suini
185	Guerrini Rocco aldo	Dovera Loc. Barbuzzera	CR	Suini
186	Latteria soc coop Cà De' Stefani	Vescovato Via Padana inf	CR	Suini
187	Latteria Sociale Ca' de Corti	Cingia de Botti Via Caseificio	CR	Suini
188	Longhi fratelli sdf	Offanengo Via Circonvallazione	CR	Suini
190	Lughignani Piercamillo	Cremona Via S.Pedrengo	CR	bovina
191	Lughignani Roberto	Pizzighettone Casc. Vezzolino	CR	bovina
192	Maianti Severino e Bruno	Scandolara R.O. Casc. Campagnola	CR	Suini
193	Manzoni Pietro Luigi	Palazzo Pign Via Torlino	CR	bovina
194	Marinoni Luciano giacomo gerolamo	Soncino Via Villanova	CR	Suini
195	Mazzetti Antonio giuseppe vincenzo	Soncino Casc. Muraverde	CR	bovina
196	Merigo Gianstefano	Capralba Via Farinate	CR	Suini
197	Minieri Masimiliano	Casalmorano Via Carcano	CR	Suini
199	Miori ettore	Crema Loc. Mosino	CR	bovina
200	Moroni Antonio	Soncino Via Calcio	CR	Suini
201	Moroni Sergio	Dovera Casc. Pomina	CR	Suini

202	Nolli Paola Ziglioli Annamaria	Azzanello casc. Pradazzo	CR	bovina
203	Pinotti f.lli Gentili Badiini	Pizzighettone Casc. Pirolo	CR	bovina
204	Pozzali fratelli snc	Casaletto C Piazza S.PIETRO	CR	Suini
205	Prandi Francesco Giuseppe	Gabbioneta BN Pieve erzagni	CR	Suini
206	Premoli Giovanni Maurizio	Ricengo casc. Obizza ricengo	CR	bovina
207	Premoli Giuseppe e Franco	Grumello Crse Casc. Dosso	CR	Suini
208	Rancati Casto Agazzi Clara	Crotta d'Adda Loc. Fornace	CR	bovina
209	Rapuzzi Giulio e maurilio	S.Bassano Casc. Quaini	CR	bovina
210	Rossi Francesco Mario	Agnadello Via Crema	CR	Suini
211	Sangiovanni Ernesto	Palazzo Pign Casc. Capri	CR	bovina/suina
212	Sassi battista	Sergnano Casc. Colombarone	CR	Suini
213	Soc.agricola Locatelli Ezio, Valter, Carlo,Enrico, Laura ss	Castelvisconti Casc. S.Antonio	CR	bovina
214	Sobagno di Vivaldini e c.	Gabbioneta BN Via Ceramica	CR	Suini
215	Soc. Coop. A.R.CRE.MAN.	Casalmagiore Via Case Sparse	CR	Suini
216	Soc. Coop. Agr. S.Salvatore	Sospiro Via Giuseppina	CR	Suini
217	Spoldi Lorenzo Enrico Paolo Sev	Sesto Crem Casc. Novello	CR	Suini
218	Stanga ranco Agostino	Spino d'adda Casc. S. Donato	CR	Suini
219	Tomasoni Bortolo	Ricengo Casc. Sirchiera	CR	Suini
220	Vaccario Giorgio e C. snc	Ripalta Cr.sca Via V:Veneto	CR	Suini
221	Vailati Mario	Soncino Via Brolo	CR	Suini
222	Veronese Graziano e Daniele	Scandolara Rav Via Madonnina	CR	Suini
223	Vezzini eredi	Sesto Cr.se Casc. Stoppa	CR	Suini
224	Zangrandi Carlo e Eugenio	Pizzighettone Casc. Crocetta	CR	bovina

224	Zeglioli Giovanni	Isola Dovarese Via Tezze Castioni	CR	bovina
225	Cerri Pietro R.	Melegnanello Turano L.	LO	Bovini Suini
226	Medri Osvaldo	Cà Vecchia Codogno	LO	Suini
227	Rancati Giovanni	Bonella S.Stefano L	LO	Suini
228	Chiappini Gianpietro	Grazzano Ossago L.	LO	Suini
229	Olivari Pietro	C. Nuova S.Fiorano	LO	Suini
230	Boccardi GF e V	Monticelli Bertonico	LO	Bovini Suini
231	Andena Nino	Brusata Bertonico	LO	Bovini
232	Riva Remo	Vigarolo Borghetto	LO	Suini
233	Raineri Giovanni	M. Magnani Codogno	LO	Suini
234	Boccardi GF e G	Pozzetto Turano L.	LO	Suini
235	Palazzi Egidio	Sforza Somaglia	LO	Suini
236	Recagni Basilio	Campolungo Bertonico	LO	Bovini
237	Invernizzi Giuseppe	Bellaguarda Senna Lod.	LO	Suini
238	Quadrifoglio spa	Bignami Castiglione	LO	Suini
239	Corradi C e C	Cigolina S.Fiorano	LO	Suini
240	Valleverde	Merino Camairago	LO	Suini
241	Biancardi Antonio	C.na Rocca Maccastorna	LO	Bovini
242	Tosi f.lli	C.na Gargatano Guardamiglio	LO	Suini
243	Bianchi Ezzelino	Antegnatica Tavazzano	LO	Suini
244	Bianchi A e R	Bolenzano Tavazzano	LO	Suini Bovini
245	Chioda Fabrizio	Cesarina Lodi	LO	Suini
246	Toninelli f.lli	Luna Marudo	LO	Suini
247	Invernizzi G.	Gibellina S.Angelo	LO	Suini

248	Andena Mario	Pezzolo Pieve F.	LO	Suini
249	Sudati Cesarino	Andreola Pieve F.	LO	Suini
250	Tamagni A.	Cadilana Corte P	LO	Suini
251	Bandirali G e P	Casolta Mulazzano	LO	Suini Bovini
252	Asti A e A	Mascarina Pieve F.	LO	Suini
253	Coop. S. Giovanni	Cà dell acqua Borgo SG	LO	Suini
254	Semenza Desiderio	Pollarana Castiraga	LO	Suini
255	Pizzamiglio Bruno	Mignete Zelo BP	LO	Suini
256	Milanesi	Milanesi Boffalora	LO	Suini
257	Bisi Griffini	C.Nuova Mulazzano	LO	Suini Bovini
258	La Gibellina	Gibellina S.Angelo	LO	Bovini
259	Neri Giovanni	Belforte, Viale Don Sturzo, 7 Gazzuolo	MN	Suina
260	Az. Agr. Zaza	Campitello, Via Cascine, 13 Marcaria	MN	Suina
261	Avigni Sergio e Aldo	Via Manfrassina, 133 Viadana	MN	Suina
262	Az. Agr. Ca' Nova Mazzucchino	Bellaguarda, Via Viazza, 23 Viadana	MN	Suina
263	Az. Agr. Casazze	Casatico, Via Casazze, 8 Marcaria	MN	Suina
264	Az. Agr. Corte Raffa	Via Scapino, 1 Dosolo	MN	Suina
265	Az. Agr. Fenilnuovo	Salina, Via Motta, 6 Viadana	MN	Suina
266	Corte Camerlenga di Mattioli Luca	Bellaguarda, Via Argine Ceriana, 134 Viadana	MN	Suina
267	Az. Agr. Palazzino	Casatico, Strada Casazze, 28 Marcaria	MN	Suina
268	Az. Agr. Viazzola Rossi Adelelmo	Villa Pasquali, Via Viazzola, 54 Sabbioneta	MN	Suina
269	Bocchi Piermaurizio	Villa Pasquali, Via Bianchi, 58 Sabbioneta	MN	Suina
270	Genovesi Ernesto	S. Matteo delle Chiaviche, Via Argine Oglio, 80 Viadana	MN	Suina

271	Latteria Agricola Primavera	Canicossa, Via Barco, 3 Marcaria	MN	Suina
272	Latteria Casaticese	Casatico, Strada S. Michele, 4 Marcaria	MN	Suina
273	Latteria Sociale S. Gervasio	Correggioverde, Via Provinciale, 10/12 Dosolo	MN	Suina
274	Missora Gianfranco	Casatico, Strada S. Giovanni, 4 Marcaria	MN	Suina
275	Suingras	Via Nodare, 1 Dosolo	MN	Suina
276	Az. Agr. Alberina	Cavallara, Via Viazzone, 34 Viadana	MN	Suina
277	Alberini Emilio di fratelli Alberini	Via due palme 12 Borgoforte	MN	Suina
278	Coppi Marco	Via Boccadiganda Borgoforte	MN	Suina
279	De Cao Giuseppe	Via Brasilia1 Borgoforte	MN	Suina
280	Latteria Padana S.C.a R.L.	Via Ponteventuno Borgoforte	MN	Suina
281	Ronconi Giacomo di Ronconi Fratelli	Via Belbrolo 27 Marmirolo	MN	Suina
282	De Cesari Angelo	Via Campagnazza Marmirolo	MN	Suina
283	Dall'Oca Arrigo, Guido e Giulio	Via S.Cataldo 24 Virgilio	MN	Suina
284	Bernini Guido	Via Quarantore 40 Bagnolo San Vito	MN	Suina
285	Caseificio Sociale S.Donato	Via Panicella 21 Castellucchio	MN	Suina
286	Zingari di Zingari R. & C. Snc	Via Pilla 38 Curtatone	MN	Suina
287	Az."Rossanelle" di Gamabaretto A.M.	Via Francesa Ovest 24 Rodigo	MN	Suina
288	Caseificio Sociale "La Motta" S.C. a R.L.	Via Marchionale 9 Rodigo	MN	Suina
289	Gestioni Agricole Pasetto s.s.	Via Cimitero 8 Roverbella	MN	Suina
290	Pozzi Luigi	Via Fossamana San Giorgio	MN	Suina
291	Az. Agr. La Cavallara ss	Strada Cavallara 1 Cavriana	MN	Suina
292	Az. Agr. La Colombara di Piacentini Giovanni	Via Rosetta Mangera 22 Asola	MN	Suina
293	Az. Agr.Aurora sdf di Pea e Sassi	Località Campagnazza Goito	MN	Suina

294	Az. Agr. Benatti Giulio e Giorgio	Strada Pioppette Goito	MN	Suina
295	Az. Agr.Boccalina srl	Via della Madonna Lallio	BG	Suina
296	Az. Agr.Corte Trenta di Perani Enzo e Luciano	Località Birbesi Strada Molino Guidizzolo	MN	Suina
297	Az. Agr. Il Fienile di Belladelli Arduino	Via Avis Frazione Cereta Volta Mantovana	MN	Suina
298	Az. Agr. Levoni-Sereni ss	Corti Amadei Cavriana	MN	Suina
299	Az. Agr.Soardo Andrea e Matteo ss	Località Solarolo Via S. Maria Goito	MN	Suina
300	Az. Agr.Valle Scura di Ferronato Maurizio e Gabriele	Via Ospedale Castiglione Stiviere	MN	Suina
301	Az. Agr.Al Monte di Bustaffa Angelo e C. snc	Via Angelo Custode Cavriana	MN	Suina
302	Froldo Arnaldo	Via Motella Cavriana	MN	Suina
303	Latteria Agricola S. Margherita	Via Solarolo Goito	MN	Suina
304	Latteria Agricola S. Pietro Scarl	Via Segrada 36 Goito	MN	Suina
305	Latteria Coop. Goitese Scarl	Via Torre Goito	MN	Suina
306	Turganti Giovanni Mauro e Paolo ss	Strada Volta Monzambano Volta Mantovana	MN	Suina
307	Az.Agr. Verdepiano ss di Zampolli e Bertoni	Località Solarolo Via Levata Goito	MN	Suina
308	Az.Agr.Benevelli Dino Sergio Elvio ss	Via Bice Scalari Piubega Località San Cassiano	MN	Suina
309	Az.Agr.Francesconi Mario Francesco ss	Via Castelletti Dossi Piubega	MN	Suina
310	Suinicola Asolana ss	Via Barchi Mariana 15 Asola	MN	Suina
311	Az.Agr.Truzza ss	Loc.Gozzolina Castiglione Stiviere	MN	Suina
312	All. Suini Storline	Via Storline Serravalle Po	MN	Suina
313	Az. Ag. Pecori Loredana	Via D. P. Mazzolari Motteggiana	MN	bovina
314	Az. Ag. Pecori Loredana	Via Ronchi 56 Gonzaga	MN	bovina
315	Az. Ag. Carpigiana	Via Carpigiana S.Giovanni Dosso	MN	Suina
316	Az. Ag. Floria	Via Nuvolato Quingentole	MN	Suina

317	Az. Ag. Guantara di Pedrazzoli Luca & C. s.a.s.	Via Guantara 3 S.Giovanni Dosso	MN	Suina
318	Az. Ag. Pinzetta s.s.	Via Ca' Basse Sustinente	MN	bovina
319	Az. Ag. Sacchi Federico	Via Guantara S.Giovanni Dosso	MN	Suina
320	Benedusi Severo	Via Argine Valle Felonica	MN	Suina
321	Dall'Acqua Marina e Veronesi bruno	Via Bastia Sustinente	MN	Suina
322	De Vincenzi Giuliana	Via Milazzo Sermide	MN	avicola
323	Grigoli Giannino	Via Cantone Quistello	MN	Suina
324	Latt. Ag. Del Chiavichetto	Via Marina Pegognaga	MN	Suina
325	Latt. Carlo Poma	Via Roma Sud Villa Poma	MN	Suina
326	Latt. Soc. Fienili	Via Fienili Suzzara	MN	Suina
327	Latt. Soc. Rocchetta	Via Pecore Suzza	MN	Suina
328	Latt. Soc. Gonfo	Via Argine Po Motteggiana	MN	Suina
329	Marchi Umberto e Luigi	Via America Quingentole	MN	Suina
330	Pacchioni Paolo	Via Giliola Magnacavallo	MN	Suina
331	Pincella Giuseppe	Via Boiane Suzzara	MN	bovina
332	Az.agr. Savioli Arnaldo e Gentile Società Semplice Agr.	Via Dosso 2 Magnacavallo	MN	Suina
333	Savoia Carlo e Figli	Via Marconi Poggio Rusco	MN	Suina
334	Soc. Ag. Brasile	Via Brasilette Magnacavallo	MN	Suina
335	Soriani Roberto	Via Cantone Quistello	MN	Suina
336	Veronesi Bruno e Marina	Via Bastia Sustinente	MN	Suina
337	Az. Agr. La Cornalina	C.na La Cornarina Castano Primo	MI	Suina
338	Az. Agr. Cirenaica di Passerini S. e G.	C.na Cirenaica Robecchetto con Induno	MI	Suina
339	Az. Agr. Marcoli Angelo	C.na Mulino del Pericolo Turbino	MI	Suina
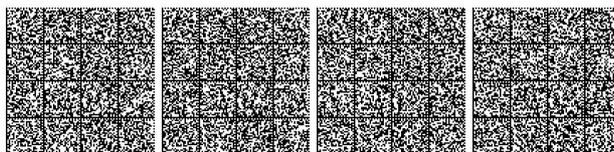
340	Az. Agr. Boldini F.lli	C.na Vecchia Robecco sul Naviglio	MI	Suina e Bovina
341	Az. Agr. Pedretti F.Lli	C.llo Valerio Robecco sul Naviglio	MI	Suina
342	Pessina Emanuele	Via Fogazzaro Corbetta	MI	Bovina
343	Az. Agr. Valsecchi Giuseppe	C.na Piccarella Morimondo	MI	Suina
344	Az. Agr. Cattaneo Ugo e Mario	C.na Elena Magenta	MI	Suina
345	Az. Agr. Ticozzi Gianluigi	C.na Canova Abbiategrasso	MI	Suina
346	Bartoli Parapin Negroni	C.na Poiago Carpiano	MI	Ovaiole
347	Benetti Guido e Carlo	C.na Medica Melegnano	MI	Suini/Bovini latte
348	Bosoni Davide	C.na Maiocca - Mediglia	MI	Suini
349	Guzzeloni F.lli	Via Vittorio Emanuele, 8 Colturano	MI	Suini
350	Montana Castoldi	C.na Gazzera Cerro al Lambro	MI	Suini
351	Pasini Giovanni	C.na Baguttino Mediglia	MI	Suini
352	Sangalli Oliviero e Giorgio	C.na Ceregallo S.Zenone	MI	Suini
353	Zuffada Marcello e Tiziano	C.na Lassi Cerro al Lambro	MI	Suini
354	Casearia Bianchi	C.na Bernardina Melegnano	MI	Suini
355	Mapelli Ferdinando	C.na Misericordia Bellinzago L.do	MI	Bovini latte
356	La Fulvia spa	via Collini fraz.Bisentrate Pozzuolo M.	MI	Bovini latte
357	C.na Corte Nuova	Strada Rivoltana km.16 Truccazzano	MI	Suini/bovini latte
358	Pratonuovo di Zacchetti I.	C.na Nuova Liscate	MI	Suini
359	Sgariboldi Giuseppe	Via Buozzi Noviglio	MI	Suini
360	Sgariboldi Luigi	Via Buozzi Noviglio	MI	Suini
361	Nava PierLuigi	Via Chioggia 30 Cologno M.se	MI	Suini
362	Nava S.S.	Via Del Bosco Roncello	MI	Suini
363	Arioli e Sangalli	Via Umberto I, 4 Genzone	PV	Suina

364	Asiani Ambrogio	Via dell'Angelo 27 Costa de Nobili	PV	Suina
365	Az. Agr. Bellotti F.lli Giorgio e Giuseppe	Via Burroni 17 Cava Manara	PV	Suina
366	Az. Agr. Bertolli F.lli	C.na Bissone Bascapè	PV	Bovina
367	Az. Agr. Bosia Roberto	Via Costa n. 8PV Landriano	PV	Suina
368	Allevamenti suini Buroni Ernesto	C.na Canovina Corteolona	PV	Suina
369	Az. Agr. Campone	C.na Campone Costa de Nobili	PV	Suina
370	Carelli Paola	C.na Sacchi 1 Zinasco	PV	Suina
371	Az. Agr. Codazzi F.lli di Codazzi Pierluigi e c.	Loc. Roggioni 4 Pieve Porto Morone	PV	Suina
372	Az. Agr. Costa di Costa Dr. Claudio	Loc. Schaiffinata 5 Pieve Porto Morone	PV	Suina
373	Az. Agr. Garbelli	C.na Paltinera Linarolo	PV	Suina e bovina
374	Az. Agr. Longhi F.lli	Tenuta Castagna Costa de Nobili	PV	Suina
375	Az.Agr.Malinverni F.lli	C.na Cervo Battuda	PV	Suina
376	Mamoli Italo	C.na Barbetta Bascapè	PV	Suina
377	Monti Luigi e Francesco	Via Case Nuove Roncaro	PV	Suina
378	Az. Agr. Novella di Panigati Alessandro e C.	C.na Novella San Alessio con Vialone	PV	Suina
379	Cotta Ramusino Luigi	C.na Pasquala Vidigulfo	PV	Suina
380	Pirola Giovanni Battista	F.ne Pairana - Ca' Alta Landriano	PV	Suina
381	Podere Gianbattista di Bianchi Elena e Carola	C.na Bellerio 1 Torre dei Negri	PV	Suina
382	Preda Fiorenzo, Fabrizio E Vittorio	Via Mattei 10 Bascapè	PV	Suina
383	Razzini Pietro	Via San Marco 61 Miradolo Terme	PV	Suina
384	Az. Agr. Rosti Alberto	C.na Bianca Torrevecchia Pia	PV	Suina
385	Az. Agr. Rosti Luigi e Mario	C.na Bianca Torrevecchia Pia	PV	Suina
386	Sangalli Camillo	C.na Todeschina Santa Cristina e Bissone	PV	Suina e bovina

387	Eredi di Sbarsi Primo di Sbarsi Pierangelo e c.	Via Dante 69 Belgioioso	PV	Suina e bovina
388	Azienda Scuri	C.na San Rocco Bornasco	PV	Suina
389	Tacchini Marco	C.na Colombarola Marcignago	PV	Suina
390	Tosi Francesco e figli	Podere Castellazzo Villanterio	PV	Suina
391	Valè Osvaldo	C.na Giuseppe Gropello Cairoli	PV	Suina
392	Forma Associata Nuova Cascina Bellara	C.na Bellaria Mezzana Bigli	PV	Suina
393	Ferrari Santino	Via Stricciola,12 Alagna L.	PV	Suina
394	Quarone Carlo	Via Santorre di Santarossa,11 Vigevano	PV	Suina
395	Villani Giancarlo	C.na Luglio Garlasco	PV	Suina
396	Az.Agr.Primavera di Moncalieri Gianluigi	Via I° Maggio,28 Dorno	PV	Avicoli
397	Az.Corte Parolara s.s.di Stefania e Roberto Pasetto	Via Parolara n°40 Mantova	MN	Suina
398	Soc.Coop.Nogarola Nuova a.r.l.	Via Allende n°26 Motteggiana	MN	Suina
399	Az.Ag. Garbelli Giovanni e Figli Giuseppe,e Pier Paolo	Via Loc.Cascina Ferramonde Poncarale	BS	Suina
400	Begnardi Bruno	Via Spalettino Magnacavallo	MN	Suina
401	Begnardi Vanni	Via Livelli Villa Poma	MN	Suina
402	Az.Agr.Bianchi Erzelino	C/na Antegnatica Tavazzano	LO	Suina
403	Agricola Medri s.s.	C/na Cavecchia Piccola 23	LO	Suina
404	Az.Ag. Corte Grande s.r.l.	Via Novelli n. 9	BG	Suina
405	Toninelli f.lli	C.na Castagna Pieve Fissirago (LO)	LO	Suina
406	AZ. Agr: S. Maddalena	Via Abbazia n° 48	MN	Suina
407	Az.Bonoldi Sanzio e Gabriele s.s.	S.Lorenzo Mondinari-Cella Dati	CR	Suina
408	All.Tomasoni Francesco F.T.	C.na Bartoli Orzivecchi	BS	Suina
409	Festini Pietro, Gianfranco,Luciano	C.na Torrianelli Camisano	CR	Suina

410	Az Agr Sant'Alberto di Arzani Guido e Giov.Achille	Gropello Cairoli	PV	Suina
411	La Grande di eredi Caffi Aldo	La grande Ticengo	CR	
412	Anselmi F.lli	Strada per Magherno n°23, Torre d'Arese	PV	Suina
413	Passoni antonio & C. s.s.	Pozzuolo Martesana, v.Papa Giovanni XXIII	MI	Suina
414	All. Impero	Campitello, Via Contrargine Nord, 1 Marcaria	MN	Suina
	REGIONE MARCHE			
	Non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE MOLISE			
	Non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE PIEMONTE			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	ABBATE DAGA Claudio	Via Madonna Occa, 10 - Envie	Cuneo	vitelli carne bianca
2	ABELLONIO Giacomo & C.	Via Praterie 2 - Cavallerleone	Cuneo	Suina
3	AGRINATURA S.s. di GHEZZI Stefano & C.	Cascina Battaglione - Covo	Bergamo	galline ovaiole
4	AIRAUDO Michele	Via Famolasco, 3 - Bibiana	Torino	bovini
5	All.to SAN VITTORE di VASSALLO e C.	Frazione S. Vittore - Via Bassa, 21- Fossano	Cuneo	Suina
6	All.to VIALE dei TIGLI di Boglione e C.	Via Vottignasco, 2 - Frazione Levaldigi - Savigliano	Cuneo	Suina
7	ALLADIO Valerio Giuseppe	Frazione Monera, 15 - Villafalletto	Cuneo	Suina
8	Az. Agr. ALLASIA Silvio	Via Busca, 11- Villafalletto	Cuneo	Suina
9	ALLOCCO Mario	Fraz. Maniga - Via Racconigi, 23 - Sommariva Bosco	Cuneo	bovini
10	ANDORNO Gian Paolo	Via Drebertelli 7 bis - Borgo D'Ale	Vercelli	Suina
11	ASSO AGRICOLA di ASTESANA Fulvio	Cascina Trotta - Scalenghe	Torino	Suina
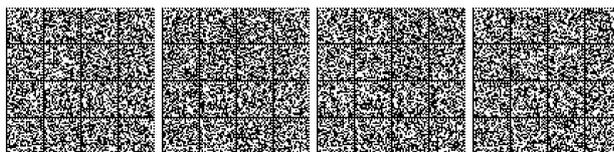
12	AVICOLA S. VITTORIA	Via Alba, 4 - S. Vittoria D'Alba	Cuneo	polli
13	Az. Agr. GALLO & DANIELE S.S.	Frazione S.Margherita, 3 - Peveragno	Cuneo	Suina
14	Az. Agr. REGINA di PERETTI G. S.S.	Via S. Giovanni, 17 - Cavallerleone	Cuneo	Suina
15	Az. Agr. ADORNO Adriano	Regione Cravarezza, 50 - Ponti	Alessandria	bovini - capre
16	Az. Agr. ALLOCCO	Fraz. Maniga - Via Racconigi, 23 - Sommariva Bosco	Cuneo	bovini
17	Az. Agr. ARNOLFO Mario e Emanuele	Via Saluzzo - Cardè	Cuneo	suini riproduzione
18	Az. Agr. AUDAGNA Piero Giuseppe	Via Pollano - Moretta	Cuneo	suini ingrasso - vitelloni
19	Az. Agr. AVINO Bonifacio	Loc. Fonda - Montechiaro d'Acqui	Alessandria	bovini
20	Az. Agr. BALLATORE Margherita	Via Carrà, 13 - Revello	Cuneo	avicoli ingrasso
21	Az. Agr. BARBERO CORDONE Giuliano	Frazione Rovello - Mongiardino Ligure	Alessandria	bovini
22	Az. Agr. BARRA Dario	Fraz. Roata Eandi - Saluzzo	Cuneo	vitelli carne bianca
23	Az. Agr. BELLONE Giacomo	Via Ghiare, 12 - Barge	Cuneo	vitelli carne bianca
24	Az. Agr. BIANCHI Roberto e Paolo	Via Tortona,16 - Cascina Giorgetta - Pozzolo Formigaro	Alessandria	bovini
25	Az. Agr. BISTOLFI Giovanni	Casa Paurile - Melazzo	Alessandria	bovini
26	Az. Agr. BOSCO della CASCINA	Strada Grossa, 10 - Frassinetto Po	Alessandria	Suina
27	Az. Agr. CAVAGNONE di CERRI Giuseppe e C. S.S.	Via Balocco 4 - Buronzo	Vercelli	Suina
28	Az. Agr. COGGIOLA Valter	Via Vaccolo - Livorno Ferraris	Vercelli	Suina
29	Az. Agr. COLOMBARO di CROSETTI C.	Via Benne, 7 - Savigliano	Cuneo	bovini
30	Az. Agr. CONTE Franco	Loc. Lungarola, 3 - Gavi	Alessandria	bovini
31	Az. Agr. DAFFARA Giovanni	Cascina San Lorenzo, 27 - Occimiano	Alessandria	Suina
32	Az. Agr. DALMASSO Giuseppe	Via Marconi, 2 - Scarnafigi	Cuneo	suini ingrasso
33	Az. Agr. DIELLE S.S.	Fraz. Cervignasco, 29/a - Saluzzo	Cuneo	bovini latte
34	Az. Agr. F.LLI MALANDRONE	Corso Indipendenza, 160 - Rivarolo C.se	Torino	bovini

35	Az. Agr. F.LLI VILLOSIO	Cascina Savonera, 1 - Frazione Tonengo - Mazzè	Torino	bovini
36	Az. Agr. FILIPPI Giovanni Battista	Via Bertini, 42 - Loc. Breolungi - Mondovì	Cuneo	Suina
37	Az. Agr. FOGLIATO S.S.	Via Grione, 18 - Bra	Cuneo	bovini - suini
38	Az. Agr. GALFIONE Giacomo	Via Cardè, 82 - Barge	Cuneo	avicoli riproduzione
39	Az. Agr. INVERNIZZI GIUSEPPE e AMBROGIO S.S.	Casc. Parazzolino - Olengo	Novara	Suina
40	Az. Agr. IVALDI Walter	Via Toleto,14 - Ponzone	Alessandria	bovini
41	Az. Agr. LA BOTTERA S.S.	Via Boetti, 93 - Frazione Riforano - Morozzo	Cuneo	bovina
42	Az. Agr. LA SORGENTINA di FIRPO Giancarlo	Via Villalvernia, 64 - Cassano Spinola	Alessandria	bovini
43	Az. Agr. LA VALLE	Via Volpe, 8 - Fraz. S. Giuseppe - Sommariva Perno	Cuneo	Suina
44	Az. Agr. LAGUZZI Elio Giuseppe	Cascina Pedaggio, 28 - Capriata d'Orba	Alessandria	bovini
45	Az. Agr. LIBRA F.LLI S.S.	Reg. Bronda, 26 - Saluzzo	Cuneo	suini riproduzione
46	Az. Agr. MANPRIN Roberto	Cascina Felicita - Capriata D'Orba	Alessandria	bovini
47	Az. Agr. MANUELA di CANAVESE Maria	VIA XX Settembre, 11- Baldichieri D'Asti	Asti	avicoli
48	Az. Agr. MASSA Emanuela	Borgata Alice, 131 - Gavi	Alessandria	galline ovaiole
49	Az. Agr. MILLONE Luciano & F.LLI S.S.	Regione Broglio, 10 - Moretta	Cuneo	avicoli ingrasso
50	Az. Agr. MILLONE Michele	Via Crissolo, 14 - Moretta	Cuneo	suini ingrasso
51	Az. Agr. MONDINO Graziella	Via Polidoro X - Revello	Cuneo	avicoli ingrasso
52	Az. Agr. MORO Stefano	Loc. Molo Borbera - Borghetto Borbera	Alessandria	suina
53	Az. Agr. PAOLINA Ferrando	Cascina Brichetto - Spigno M.to	Alessandria	bovini - capre
54	Az. Agr. PARODI Giovanni	Cascina Canà - Ponti	Alessandria	bovini - suini
55	Az. Agr. PERASSOLO di QUAGLIA Andrea	Località Noci, 19 - Arquata Scrivia	Alessandria	bovini
56	Az. Agr. PIROLA S.S.	Casc. S. Anna - Castellazzo Nov.se	Novara	Suina
57	Az. Agr. PISANI Giovanni	Via S. Giovanni, 3 - Cassine	Alessandria	bovini
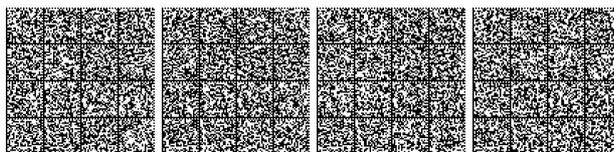
58	Az. Agr. RACCA Dario	Regione Madonna dei Prati, 307 - Centallo	Cuneo	suini
59	Az. Agr. RUBIOLO Gianmauro Antonio	Via Sant'Angelo, 7 - Envie	Cuneo	vitelli carne bianca
60	Az. Agr. S. ANTONIO di ALLASIA Luca	Via Cavour, 20/1 - Villafranca Piemonte	Torino	Suina
61	Az. Agr. S. STEFANO di CROSETTI Massimo	Via Maresco, 4 - Savigliano	Cuneo	Suina-Bovini
62	Az. Agr. SAN FILIPPO S.S. di ABELLONIO Giovanni	Via Cagnola - Saluzzo	Cuneo	suini ingrasso
63	Az. Agr. SCAZZOLA Emilio	Loalità Paniazza - Morsasco	Alessandria	bovini
64	Az. Agr. SPERANZA S.S. di MANA F.LLI	Via Cavallermaggiore, 7 - Marene	Cuneo	Suina
65	Az. Agr. TASSONE Giuseppe	Frazione S. Lorenzo, 114 - Peveragno	Cuneo	Suina
66	Az. Agr. TICOZZELLI Frncesco	Via P. Amedeo - Vinzaglio	Novara	Suina
67	Az. Agr. TICOZZI GIUSEPPE	Via Lisca 60 - Trecate	Novara	Suina
68	Az. Agr. TORRETTE di CRAVERO F.LLI	Via Fossano, 12 - Levaldigi - Savigliano	Cuneo	Suina
69	Az. Agr. VALLE del PIANO di CARREA Ornella	Via Cadegualchi , 9 - Bosio	Alessandria	bovini - suini
70	Az. Agr. VARETTO GIANCARLO & BOSCO	Str. Redabue, 14 - Masio	Alessandria	Suina
71	Az. Agr. VINAI Marco	Via del Pozzo, 18 - Margarita	Cuneo	Suina
72	Az. Agr. VINAI Sergio	Via S. Biagio, 4 - Pianfei	Cuneo	Suina
73	Az. Agr.BALLATORE CARRARA Teobaldo	Frazione Arzello, 124 - Melazzo	Alessandria	bovini
74	Az. Agr.BOSIO Renaldo Alberto	Via Squillé, 4 - Visone	Alessandria	bovini
75	Az. All. CAMPANA S.S. & C.	Frazione S.Lorenzo, 39/A - Peveragno	Cuneo	Suina
76	Az. All. RINERO Aldo	Frazione S. Biagio - Regione Cerione, 29 - Centallo	Cuneo	Suina
77	Az. LA CIOCCHETTA di GIOBERGIA	Via Saluzzo, 109 - Savigliano	Cuneo	bovini
78	BAIOTTO Giovanni, Tommaso e C. S.S.	Fraz. Menabò, 35 - Cellarengo	Asti	Suina
79	BALLARIO F.LLI S.S.	Frazione Maddalene - Via Piozzi, 157 - Fossano	Cuneo	Suina
80	BALLARIO DOMENICO	VIA S.Stefano 45 Fossano	Cuneo	

80	BALLARIO Giuseppe	Via Vernetto, 19 - Genola	Cuneo	Suina
81	BARBE' Giovanni	Via S. Giovanni, 91 - Villafranca Piemonte	Torino	Suina
82	BARBE' Piergiacinto	Fraz. S. Giovanni, 91 - Villafranca Piemonte	Torino	Suina
83	BERGESE Elio	Frazione Murazzo, 72 - Fossano	Cuneo	Suina
84	BERNARDI Riccardo	Via Torre Roà, 154 - Cuneo	Cuneo	Suina
85	BERSANO Livio	Via Cantarane, 1 - Villafalletto	Cuneo	Suina
86	BERTERO Antonio	Via Ressia, 12 - Vigone	Torino	broilers
87	BERTOLDO Bruno	Via IV Novembre, 24 - Rivarolo C.se	Torino	Suina
88	BONO Andrea	Frazione Murazzo, 155 - Fossano	Cuneo	Suina
89	BOSSO Michele	Via Luserna, 39 Vigone	Torino	Suina
90	BRIZIO Giovanni	Via Grione, 1/A - Bra	Cuneo	Suina
91	BRONDINO Giovanni	Via Villafaletto 33 Fossano	Cuneo	Suina
92	BRUNO Marilena	Via Digliodo, 11 - Cavour	Torino	conigli
93	BURZIO Giovanni	Via Conte Rossi di Montelera, 108 - Chieri	Torino	Suina
94	BURZIO Giovanni	Casc. Impero - Cavaglià	Biella	Suina
95	CACCIOLATTI Dario	Via Sorba, 4/6 - Savigliano	Cuneo	Suina
96	CAMBIANO S.S.	Via Tetti Roccia, 10 - Villafalletto	Cuneo	avicoli
97	CAMOSSO Marco	Via Carrà, 18/a - Envie	Cuneo	suini riproduzione
98	CASALE Angelo e Adriano S.S.	Via La Prata, 10 - Villafalletto	Cuneo	bovini - suini - avicoli
99	CASALE F.LLI Elio e Chiaffredo	Via La Prata, 16 - Villafalletto	Cuneo	Suina
100	Cascina VIOLA	Via Podio Piccolo - Scarnafigi	Cuneo	avicoli ingrasso
101	CAULA Franco	Via Roatis, 9 - Savigliano	Cuneo	Suina
102	CAVAGLIA' Giacomo	Cascina Oriasso - Santena	Torino	Suina
103	CERUTTI Chiaffredo	Via Martiri, 73 - Ceresole D'Alba	Cuneo	bovini

104	CHIAVASSA Michele	Casc. Pista Nuova - Salussola	Biella	Suina
105	CIRINO Enrico e Luciano	Cascina Pascolo Nuovo, 79 - Volvera	Torino	Suina
106	COMETTO Guido	Frazione Maddalene, 35F - Fossano	Cuneo	Suina
107	COOP ALCAM Srl - CAVANNA Agostino	Via Genova, 52 - Morbello	Alessandria	bovini - suini
108	COOP. ALLEVATORI MARGARITA	Via Stazione, 18 - Margarita	Cuneo	Suina
109	CRAVERO F.LLI Egidio e Elio	Frazione Maddalene, 177 - Fossano	Cuneo	Suina
110	DE MARIA Aldo	Frazione S. Mauro - Busca	Cuneo	Suina
111	DE MONTE Valeria	Via Sala, 41 - Frossasco	Torino	conigli
112	DIP. SCIENZE ZOOTECNICHE	Via Torino, 620 - Carmagnola	Torino	bovini - suini
113	ELLENA Elio	Via S. Cristina, 3/B -Tarantasca	Cuneo	Suina
114	ELLENA Germano	Via S.Cristina, 7 - Tarantasca	Cuneo	conigli
115	ER. Ballario Lorenzo di Chiappello Michelina e figlie	Frazione Piovani, 64 - Fossano	Cuneo	suini
116	EREDI FORNERIS Bartolomeo	Frazione Mellea, 84 - Fossano	Cuneo	Suina
117	FASANO Luigi	Cascina Ronello, 10/11 - Riva Presso Chieri	Torino	Suina
118	FATTORIA SPERINA di BERTOLA F.LLI	Via Sperina Bassa, 11 - Marene	Cuneo	bovini
119	FENOGLIO Marisa	Via Cave, 21 - Bagnolo Piemonte	Cuneo	vitelli carne bianca
120	FERRERO Giovanni	Via Malmontea, 2 - Cambiano	Torino	selvaggina
121	FISSORE Giovanni	Via Valle, 26 - Marene	Cuneo	bovini
122	FUSERO Domenico	Via Priglia, 5 - Vottignasco	Cuneo	Suina
123	GALLINO Giancarlo	Via Serra dei Costa, 3 - San Damiano D'Asti	Asti	Suina
124	GALLO Mauro	Via Cavallotta, 30 - Savigliano	Cuneo	Suina
125	GALOSSO Elio	Via Villafranca, 38 - Cavour	Torino	Suina
126	Az. Agr. Valfrè Giuseppe	Via Fossano, 28 - Villafalletto	Cuneo	Suina
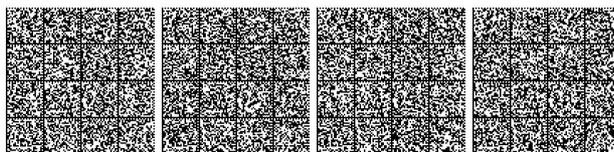
127	GAZZERA Valerio	Via La Valle, 2 - Vottignasco	Cuneo	Suina
128	GEUNA Elio Gian Paolo	Via Pinerolo, 41 - Osasco	Torino	Suina
129	GIOANNINI Felice	Via Gandiglione, 2 - Scalenghe	Torino	galline
130	GIOANNINI Giovanni	Regione Mombello, 16 - Scalenghe	Torino	Suina
131	GIOLITTI Bartolomeo	Regione Casale, 6 - Centallo	Cuneo	Suina
132	GIRAUDI Piero e Antonio	Via Ponzio, 23 - Carmagnola	Torino	bovini
133	GIRAUDO Giacomo - ROSSO Domenica	Via Rio Marrone, 31- Bibiana	Torino	bovini
134	GIRAUDO Pierina	Via Chiusani, 69 - Frazione Ronchi - Cuneo	Cuneo	Suina
135	GIULIANO Valerio	Fraz. Torrazza, 41 - Saluzzo	Cuneo	vitelli carne bianca
136	INGARAMO F.LLI	Via S. Salvatore, 2 - Savigliano	Cuneo	bovini
137	IST. PODERE PIGNATELLI - MAROCCO Paolo	Fraz.Madonna Orti, 49 - Villafranca Piemonte	Torino	galline
138	AZ.AGR.BARBERO PIETRO E GIUSEPPE F.LLI	VIA SPERINA ALTA 16, MARENE	Cuneo	vitelli
139	AZ.AGR.PIGNATTA ALFIO	VIA RASCASSO,4 VILLAFALLETTO	Cuneo	Suina
140	Az. Agr. FATTORIA SPERINA DI BERTOLA F.LLI.	VIA SPERINA BASSA,11 MARENE	Cuneo	Suina
141	AZ.Agr. Gallo Mauro	Via Cavallotta 30 Savigliano	Cuneo	Suina
142	Az. Ag. San Vittore	Via Castelletto Stura 68 S, Biagio, Centallo Cuneo	Cuneo	Suina
143	Az. Agr. Eredi di Forneris Bartolomeo	Fraz. Mellea 84 Fossano	Cuneo	Suina
144	Az. Agr. La Ciocchetta di Giobergia Domenico	Via Saluzzo 109	Cuneo	bovini
145	Nicola Irma	Via Pinerolo 143	Torino	Suina
146	AZ.Agr San Filippo s.s.	Via Murello,6/3 Cavallerleone	Cuneo	Suina
147	Az. Agr. Cugini Invernizzi Giuseppe,e Ambrogio	Via Case Sparse,30	Novara	Suina
148	Quaglia Matteo	Via S. Albano n° 48	Cuneo	Suina
149	Prato Severino	Via Tetti,59A Savigliano	Cuneo	Suina

150	Tarassa Mario	Via Saluzzo,138 Savigliano	Cuneo	Suina
151	Margaria Rinaldo	Via s. Scolastica 7/a Savigliano	Cuneo	Suina
152	Az. Agr. Gastaldi Giuseppe	Via Fossano, n° 27 Villafalletto	Cuneo	Suina
	REGIONE PUGLIA			
	Non risultano presenti sul territorio di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE SARDEGNA			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Melis Salvatore	V.S.Luigi n° 69	CA	suina
2	Mudu Giulio	V. Marconi n° 21	CA	avicola
3	Mudu Luigi	P.zza Mercato n° 3	CA	avicola
	REGIONE SICILIA			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Acqua Azzurra S.p.A.	Pachino -C/da Vulpiglia	SR	Spigole-Orate
2	AA zootecnica Mulinello di Cipolla Gaetano & C.sas	via Mercede 20 Leonforte	EN	
	REGIONE TOSCANA			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Az Agr.Allegri Franco e Marco Gionni	via Brana 145 Località Ferruccia - Quarrata	PT	suini
2	M.I.P.A.F.Gestione ex A.S.F.D.	Località Marsiliana - Massa Marittima	GR	suini, bovini, equini
3	M.I.P.A.F.Gestione ex A.S.F.D.	Località Palazzo - Radicondoli	SI	bovini, suini
4	Az. Agr. Pecchia Giovanni	Via della fontanella,109 loc.Torre del Lago Viareggio.	LU	avicola

	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
	Non risultano presenti sul territorio di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE UMBRIA			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	AGR. MONTEBUONO SRL	MAGIONE LOC. MONTEBUONO	PG	SUINA
2	ANTOGNONI SERGIO	BETTONA LOC. COLLE	PG	AVICOLA
3	AZ.AGR. BALDINI GIUSEPPE	MARSCIANO FRAZ. S.ELENA	PG	SUINA
4	AZ.AGR. F.LLI SCARPONI	RIPA STR.CERQUETO 12	PG	BOVINA
5	AZ.AGR. F.LLI VALIGI SNC	DERUTA VIA DELLE BARCHE, 32	PG	SUINA
6	AZ.AGR. FIANDRINI SERGIO, VITTORIO E QUINTILIO	MARSCIANO FRAZ. S.ELENA	PG	SUINA
7	AZ.AGR. GAMBONI GIOVANNI	MAGIONE LOC. MONTEPETRIOLO	PG	SUINA
8	AZ. AGR. LA TORRE soc.coop.arl.	MONTECASTRILLI Loc. Torre di Picchio	TR	SUINA
9	AZ.AGR. MEZZASOMA CORRADO	PERUGIA FRAZ. S.ENEA VIA ABBADIOLA, 11	PG	SUINA
10	AZ.AGR. TREQUATTRINI ITALO E DANILA	MARSCIANO FRAZ. S.ELENA	PG	SUINA
11	AZ.AGR. TREQUATTRINI ORINADO E SAURO	MARSCIANO FRAZ. S.VALENTINO DELLA COLLINA	PG	SUINA
12	AZ. ROSSI MAZZASETTE TITI	BAGNAIA VIA CAPANNE	PG	SUINA-BOVINA
13	AZ.CENTRO ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI BOLDRINI GIORGIO	MAGIONE LOC. MONTEPETRIOLO VIA DEI MURI, 3	PG	AVICOLA
14	BERTOLINI ALDO	DERUTA VIA VALLOTTA	PG	SUINA-AVICOLA
15	BINAGLIA MARCELLO	MAGIONE	PG	SUINA
16	GALLINA GUIDO	S.MARTINO IN CAMPO VIA S.ANDREA D'AGLIANO	PG	BOVINA-SUINA
17	MARVAL SAS DI VALIGI M.E C.	PERUGIA FR.PILA STRADA DEL PINO, 3/C	PG	BOVINA-SUINA
18	MATTONI	BETTONA VIA PERUGIA, 229	PG	SUINA

	VALLE D'AOSTA			
	Non risultano presenti sul territorio di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE VENETO			
	AZIENDE	**SEDE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	A. AGR. FLORIAN SIRO DI FLORIAN RINO	SCORZE' (VR) - VIA BIGOLO, 42	VR	SUINA
2	A.Z.A.T.I. SNC DI TRENTIN GIANNI	QUARTO D'ALTINO (VE) Loc. PORTE GRANDI - VIA Trieste, 13	VE	SUINA
3	AGRICOLA S. LUIGI	PEDEROBBA (TV) - VIA CASTELLI	TV	SUINA
4	SOC. AGRICOLA AGRIEMME DI MILANI MARIO E C.	ZERO BRANCO (TV) - VIA TESSAROTTI 25	TV	SUINA
5	AGROGEST SPA DI VANFERETTI RENATO	VEDELAGO (TV) - VIA DE GASPERI 34	TV	SUINA
6	AL TORRE SOC. COOP.	ISOLA DELLA SCALA (VR) VIA CROSONCINO 4	VR	BOVINA
7	ALL. MASTER SAS DI GUARNIERI LUIGI E C.	CARMIGNNO DI BRENTA (PD)- VIA SPESSA 43	PD	SUINA
8	ALLEV. SUINI DI BRAIDO CIRILLO	CORDIGNAGNO (TV) - VIA STRADA MASERAT 5	TV	SUINA
9	ALLEV. TTM DI BANDIERA MICHELE	PIOMBINO DESE (PD) - VIA FOSSETTA 35	PD	SUINA
10	ALLEV. ZOOT. DI ARTIGIANI MANUELA	FRASSINELLE POLESINE (RO) - VIA MATTEOTTI 556	RO	SUINA
11	AZ. AGR. S. FRANCESCO DI GIAVIERI RODOLFO	BREDA DI PIAVE (TV) VIA VILLANOVA 7	TV	SUINA
12	AZ. AGR. AGRIVERDE DI CORO GIORGIO	MASSANZAGO (PD) VIA ARZARONI 12	PD	SUINA
13	AZ. Agr. BENTIVOGLIO di MANZALI CARLO e WILLIAM	CENESELLI (RO) VIA BENTIVOGLIO, 3599	RO	SUINA
14	AZ. AGR. CERON SS	TREVIGNANO (TV) - VIA CORNAROTTA 43	TV	SUINA
15	AZ. AGR. IL MOTTO DI BATTISTIN LUIGI	CASTELGOMBERTO (VI) - VIA VALDIBACCO	VI	AVICOLA

16	AZ. AGR. LA GEMMA DI BERNARDI ETTORE E LUCA	TREBASELEGHE (PD) VIA DUINI 33	PD	SUINA
17	AZ. AGR. LAZZARINI DI FERRUCCIO E A.	SPRESIANO (TV) - VIA DEL FANTE 25	TV	SUINA
18	AZ. AGR. LESSINIA DI MARCONI E MORANDINI	CASTELNUOVO BARIANO (RO) VIA CANOVA 25	RO	SUINA
19	AZ. AGR. MARCONI PAOLO E ALBERTO	SEDE LEGALE: S. ANNA D'ALFAEDO (VR)	VR	BOVINA- SUINA
20	AZ. AGR. MARTELLO SERGIO	GRISIGNAGNO DI ZOCCO (VI) - VIA SCARMINA 10	VI	SUINA
21	AZ. AGR. MAZZON EGIDIO E GIUSEPPE	PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - VIA ROLANDO 129	PD	SUINA
22	AZ. AGR. MILANI SS DI MILANI MAURIZIO	ZERO BRANCO (TV) - VIA MILAN 51	TV	SUINA
23	AZ. AGR. PADRIN ENRICO	VILLAGA (VI) VIA BERICO EUGANEA 3	VI	SUINA
24	AZ. AGR. PAI	MONTE DI MALO (VI) - VIA GIOVANNI XXIII	VI	AVICOLA
25	AZ. AGR. PASSILONGO RENATO E PIERLUIGI	NOGAROLE ROCCA (VR) VIA COLOMBARE 2	VR	SUINA
26	AZ. AGR. PASTRELLO SS	CAMPOSAMPIERO (PD) VIA ZINGARELLE 13	VR	SUINA
27	AZ. AGR. PASTRELLO SS DI FRANCESCO E LUIGINO	SCORZE' (VR) - VIA TITO SPERI 73	VR	SUINA
28	AZ. AGR. SASSO FORTUNATO	ROVIGO - VIA S. CATERINA 13	RO	SUINA
29	AZ. AGR. SULKI	FONTE (TV) - VIA RONCHI 4	TV	SUINA
30	AZ. AGR. SULKI DI BERGAMIN ARTURO	LORIA (TV) VIA CACCIATORE	TV	SUINA
31	AZ. AGR. UBALDO MAGNABOSCO	PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - VIA MAROSTEGANA 54	PD	SUINA
32	AZ. AGR. VIRGINIA FIORINA	CRESPINO (RO) VIA ERIDANIA, 34	RO	SUINA
33	AZ. CASEARIA BRAZZALE - ZANE'	CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) - VIA MARCONI	VI	SUINA
34	AZ. SOLE SNC DI CECCHIN ERMENEGILDO	CITTADELLA (PD) - VIA MEJANIGA 30	PD	SUINA
35	AZ. SUINICOLA ZOPPELLARO SNC	LENDINARA (RO) - VIA POLESANA 15	RO	SUINA
36	AZZOLIN MAURO	MONASTIER (TV) - VIA BARBARANA 126	TV	SUINA

37	BABOLIN ELSA	VILLAFRANCA PADOVANA (PD) - VIA CA' ZEN	PD	SUINA
38	BALDISSERI CORRADO	CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - VIA BOSCHI 7/A	PD	SUINA
39	BARCI SILVANO	S. PIETRO IN GU (PD) - VIA ROMA 150	PD	SUINA
39	BENEDETTI ANTONIO	S. MARIA DI ZEVIO (VR) VIA MACCHIOVE	VR	SUINA
40	BENEDETTI FERNANDO E ROBERTO	S. AMBROGIO VALPOLICELLA (VR) VIA SOTTO CEO 1	VR	SUINA
41	BERTIPAGLIA ROBERTO	VIA CRISTO 7 ARRE (PD)	PD	SUINA
42	BIASIA BENITO	S. PIETRO IN GU (PD) - VIA PASTORERIA 20	PD	SUINA
43	BRESSAN PIETRO	VAZZOLA (TV) VIA CAL GRANDE 14	TV	SUINA
44	BROTTO DANILO E FABIO	LORIA (TV) VIA BISSA 1	TV	SUINA
45	BRUTTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	SEDE LEGALE: POVEGLIANO (VR) VIA NOGAROLE 4/A	VR	SUINA
47	C.A.A.B.	RONCO ALL'ADIGE (VR) VIA COLOMBAROTTO	VR	SUINA
48	CASEIFICIO S. GIROLAMO SNC	VILLAFRANCA (VR) VIA GORIZIA 22	VR	SUINA
49	CASEIFICIO sociale "PONTE BARBARANO" COOP. R.L.	PONTE DI BARBARANO (VI) - VIA CAPITELLO 2	VI	SUINA
50	CELLOTTO LUCIO	BORSO DEL GRAPPA (TV) - VIA MISQUILLE 14	TV	SUINA
51	CREMA MARIO & LUCA SS	TREVIGNANO (TV) - VIA TIZIANO 23	TV	SUINA
52	DAL MOLIN DOMENICO E GIUSEPPE	LOC. ALVESE (VI) - VIA BERTOLI	VI	AVICOLA
53	DE CAO FRANCESCO E PIETRO SDF	TRISSINO (VI) VIA ROMANIN 70	VI	AVICOLA
54	DIFENDI DI LAZZARIN FRANCO	GIAVERA DEL MONTELLO (TV) - VIA LAVAGEI 42	TV	SUINA
55	DITTA PAGLIARINI AVICOLA DI PAGLIARINI ROBERTO	CANARO (RO) VIA - V. EMANUELE 58	RO	AVICOLA
56	DUREGON GINO	LOREGGIA (PD) - VIA FERROVIA 1/B	PD	SUINA
57	DUREGON M.G.S. SNC	RESANA (TV) - VIA VENEZIA 8	TV	SUINA
58	DUREGON PAOLO	RESANA (TV) - VIA VENEZIA 14	TV	SUINA

59	FIORIN BENIAMINO	PIEVE DI SOLIGO (TV) VIA CONEGLIANO	TV	SUINA
60	FORTUNA GIUSEPPE	TRISSINO (VI) VIA STROBE 18	VI	SUINA
61	FRATELLI TORRESAN SDF	PREGANZIOL (TV) - VIA SCHIAVONIA NUOVA 16	TV	AVICOLA
62	GEROMEL ANGELO, RINALDO E MAZZON SDF	RONCADE (TV) - VIA SAN ROCCO 129	TV	SUINA
63	GORZAGRI SS	RIESE PIO X (TV) VIA KENNEDY 10	TV	SUINA
64	IMM. AGR. CORTE NODARI di PASETTO MARCO &C.		VR	BOVINA
65	LA SUINICOLA SRL	CAMISANO VICENTINO (VI) VIA BADIA 36	VI	SUINA
66	MARAN SORELLE SDF	BRENDOLA (VI) VIA MOLINETTE 2	VI	AVICOLA
67	MARAZZATO AGOSTINO	TREBASELEGHE (PD) VIA OBIA ALTA 23	PD	SUINA
68	MAZZACAVALLO SS	CASTELFRANCO VENETO (TV) - VIA CERCHIARA 24	TV	SUINA
69	MONDIN GIANLUIGI	MONTE DI MALO (VI) - VIA BERGOZZA	VI	SUINA
70	OLIOSO FRANCESCO	SONA (VR) VIA BRAGATTI 4	VR	SUINA
71	PAULETTO VITTORIO	SARCEDO (VI) VIA ROSTON	VI	SUINA
72	PERUZZI ANGELO	CASTELGOMBERTO (VI) - VIA MONTESCHIAVI	VI	AVICOLA
73	PESCICOLTURA GIAVERI RODOLFO	BREDA DI PIAVE (TV) VIA VILLANOVA 7	TV	TROTE ANGUILLE
74	PIGSTY	CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - VIA CERATO 12	PD	SUINA
75	PILLOT ROBERTO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - VIA CASONA 8	TV	SUINA
76	PIOLA SPERIDIONE	VILLAMARZANA (RO) - VIA GABBUOLO 1	RO	SUINA
77	POLENDES ELINA	CONEGLIANO (TV) - VIA STRAT DELLA BRUSCOLE 9	TV	SUINA
78	S.A.I.M. SNC DI TONIATO E CAVICCHIOLO	S. MARTINO DI LUPARI (PD) - VIA MERLA 1	PD	SUINA
79	SEGALA DANILO E UMBERTO	CENESELLI (RO) VIA CAVO BENTIVOGLIO	RO	SUINA
80	SISTO SS	POVEGLIANO (TV) - VIA CAL DI GIAVERA 5	TV	SUINA

81	SOC. COOP. C.I.Z.A.	TRECENTA (RO) - VIA CUOGHE 1945	RO	SUINA
82	STEFANI LORENZO	PONZANO VENETO (TV) - VIA SANTANDRA' 33	TV	SUINA
83	SUINAL DI MERLO LUIGI	RONCADE (TV) - VIA PRINCIPE 139	TV	SUINA
84	SUINICOLA CASTELLAN SS DI CASTELLAN ANTONIO	CASTELCUCCO (TV) - VIA COLLALTO 48	TV	SUINA
85	SOC.AGRICOLA SUINICOLA LOMBARDO VENETA DI PAGLIARI DOTT.DONATO & c. S.N.C.	SEDE LEGALE MANTOVA VIALE ITALIA 19 ALLEVAMENTO VIA MALASPINA 6 NOGAROLE ROCCA	MN	SUINA
86	SUINICOLA POSTIOMA SNC DI BAGGIO E C.	PAESE (TV) - VIA E. FERMI 47	TV	SUINA
87	SUINICOLA POSTIOMA SNC DI BAGGIO E C.	TOMBOLO (PD) VIA PIAVE 29	PD	SUINA
88	SUINPIAVE SS	VAZZOLA (TV) VIA CAL LARGA 14	TV	SUINA
89	SUSIGAN GIUSEPPE E C. SAS	S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) - VIA VALDRIGO 38	TV	SUINA
90	ZANOTTO GIUSEPPE	POVEGLIANO (VR) VIA NOGAROLE 4/A	VR	SUINA
91	ZAUPA CELESTE	MALO (VI) VIA UGO FOSCOLO	VI	SUINA
92	ZOLIN ANTONIO & C. SNC	CEREGNANO (RO) - VIA F. FILZI 2	RO	SUINA
93	ALLEVAMENTI VALFIORITA S.S.	LOCALITA' VALSEGRIDA N°12	VR	SUINA
94	AZ.AGRICOLA SCANDOLA ANDREA	POVEGLIANO V.SE V.TEZZA 21	VR	SUINA
95	SOC.AGRICOLA DAVIDE E MATTEO SS	MONTAGNA, LOCALITA'FRASSINE, VIA CAMPERIANO 31	PD	SUINA

13A00059

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2012.

Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, 28, 29 e 30 dicembre 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2012, concernente l'arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico e/o volante;

Considerato che, nella consolidata tradizione del consumo dei prodotti ittici freschi in occasione delle festività natalizie, occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto al contempo necessario assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono tenute ad effettuare il relativo recupero dei giorni 21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012;

Viste le richieste delle Associazioni nazionali di categoria pervenute presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere, l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre il 28 febbraio 2013.

Art. 2.

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Il presente decreto è immediatamente efficace e ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

13A00056

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Società cooperativa Grange di Fiano a responsabilità limitata», in Fiano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
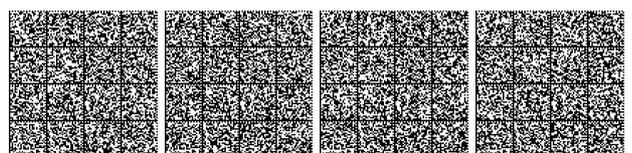
Visto il verbale di revisione del 20 gennaio 2011 e successivo accertamento del 21 novembre 2011 redatti dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nei confronti della Società Cooperativa «Società Cooperativa Grange di Fiano a responsabilità limitata» con sede in Fiano (Torino);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 6 settembre 2012, prot. n. 185427, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 20 gennaio 2011 e successivo accertamento del 21 novembre 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 8 ottobre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare è emerso che:

la cooperativa non ha provveduto ad adeguare lo statuto in base alla vigente normativa;

non è stato rinnovato il consiglio di amministrazione scaduto in data 10 maggio 1995;

non è stato versato il contributo di revisione relativo ai bienni 2007/2008, 2009/2010;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Società Cooperativa Grange di Fiano a responsabilità limitata» con sede in Fiano (Torino), C.F. 02056890011, costituita in data 14 ottobre 1951.

Art. 2.

La dott.ssa Lorenza Morello, nata a Cuneo il 21 giugno 1979, domiciliata in Torino, Via Pietro Micca n. 9, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00052

DECRETO 10 dicembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Società cooperativa Nuova Canosa», in Barletta e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 15 giugno 2010 e successivo accertamento dell'11 novembre 2010, redatti dagli ispettori incaricati dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «Società Cooperativa Nuova Canosa» con sede in Barletta (Bari);

Considerato che in sede di ispezione straordinaria sono emerse una serie di gravi irregolarità, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nei citati verbali cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 11 gennaio 2012, prot. n. 4801, ha formulato controdeduzioni al verbale di ispezione straordinaria del 15 giugno 2010 e successivo accertamento dell'11 novembre 2010, con le note pervenute in data 16 dicembre 2010, in data 13 dicembre 2011 ed in data 17 gennaio 12, esaminate dall'Amministrazione;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare è emerso:

i bilanci di esercizio dell'ente dal 2005 al 2009 hanno fatto registrare una perdita coperta dagli apporti dei soci e a parere dei revisori le spese sostenute non potevano essere addossate alla cooperativa;
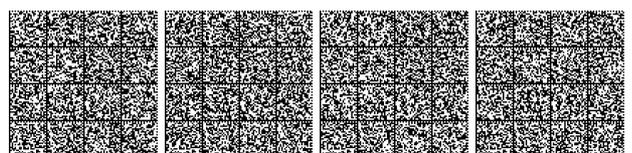
la procedura seguita per l'ammissione il recesso e l'esclusione dei soci non è conforme alle previsioni di legge e di statuto, con la realizzazione dei box sociali sono emersi punti di criticità sia per la procedura seguita per la realizzazione degli stessi sia per la loro gestione;

è negativo il giudizio per quanto attiene la partecipazione dei soci alla vita sociale in quanto non è stata fornita alcuna dimostrazione che i soci siano stati convocati regolarmente alle assemblee; nel bilancio 2009 è stata azzerata la voce immobilizzazioni materiali par ad euro 15.974,00 poiché riferiti a «costi sostenuti per lavori su beni di terzi di cui la cooperativa aveva l'amministrazione»;

in data 10 luglio 2010 l'assemblea dei soci ha riapprovato il bilancio dell'esercizio 2009 e nella nota integrativa gli amministratori non motivano il perché si sia reso necessario riapprovare il bilancio di esercizio e quali variazioni siano intervenute nelle poste;

il nuovo CdA non ha provveduto ad eliminare le irregolarità evidenziate dagli ispettori ed oggetto di diffida;

Considerato che l'Amministrazione non ritiene accoglibili le predette osservazioni, ai fini dell'interruzione del procedimento amministrativo avviato in data 11 gennaio 2012, in quanto l'ente non ha dimostrato di aver sanato le irregolarità riscontrate verbale di ispezione straordinaria del 15 giugno 2010 e successivo accertamento dell'11 novembre 2010;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 8 ottobre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Società Cooperativa Nuova Canosa» con sede in Barletta (Bari), C.F. 00981140726, costituita in data 25 maggio 1977.

Art. 2.

Il rag. Massimiliano Sciannameo, nato a Bari il 4 giugno 1973, con studio in Bari, Via Michele Mitolo n. 11/a, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00053

DECRETO 10 dicembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Coop. Medaglia D'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera – Società cooperativa», in Matera e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 18 maggio 2012 redatto dagli ispettori incaricati dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa «Coop. Medaglia D'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera - Società Cooperativa» con sede in Matera;

Considerato che in sede di ispezione straordinaria sono emerse una serie di gravi irregolarità, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo dell'11 settembre 2012, prot. n. 188520, ha formulato controdeduzioni all'ispezione con il fax pervenuto in data 24 settembre 2012;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 8 dicembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, come risultante dai citati accertamenti. In particolare è emerso che:
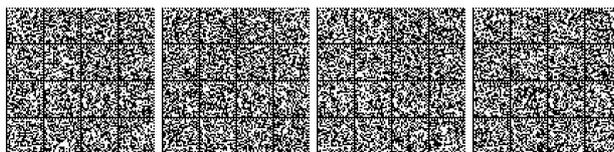
l'ente ha smarrito la documentazione contabile dal 2007 al 2009 e ciò ha reso impossibile le verifiche di alcuni conti sui quali preliminarmente gli ispettori avevano posto l'attenzione;

si constata un deficit di democrazia interna, come è emerso dalla lettura dei verbali delle assemblee, scarni e carenti di informazioni;

al verbale ispettivo viene allegato un parere legale richiesto da alcuni soci della cooperativa, dal quale emergono affermazioni circa la fraudolenta gestione economica dell'ente;

Viste ed esaminate le controdeduzioni pervenute a mezzo fax in data 24 settembre 2012 a firma dell'avv. Cosimo Damiano Capozza in nome e per conto del nuovo CdA insediatosi in data 18 settembre 2012;

Considerato che l'Amministrazione non ritiene accoglibili le predette osservazioni ai fini dell'interruzione del procedimento amministrativo in quanto le stesse non sono volte a confutare l'esistenza delle irregolarità gestionali già contestate, bensì unicamente a prospettare un futuro cambiamento di modus operandi. Di fatto l'attuale CdA è composto per la maggior parte da componenti non estranei alla precedente gestione, pertanto non sussistono sufficienti garanzie che quanto prospettato si realizzi;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Coop. Medaglia D'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera - Società Cooperativa» con sede in Matera, C.F. 00146400775, costituita in data 3 marzo 1970.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Lupoli, nato a Manfredonia (Foggia), il 2 gennaio 1967, con studio in Manfredonia (Foggia), Via Scaloria n. 8 è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Liguria – Presa d'atto della riprogrammazione delle risorse 2007/2013. (Delibera n. 110/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 11 (G.U n. 156/2009), concernente la presa d'atto fra gli altri, anche del PAR Liguria FSC 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011), concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012), concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007/2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede inoltre che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20% del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2736 del 24 ottobre 2012 e l'allegata documentazione concernente la parziale riprogrammazione del Programma attuativo FSC 2007/2013 della Regione Liguria;

Considerato che la citata proposta è stata preliminarmente approvata dal Comitato di sorveglianza con la decisione n. PG/2012/15498 del 23 ottobre 2012 e favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere numeri 166/2007 e 41/2012;

Considerato in particolare che nella suddetta proposta viene precisato che la riprogrammazione del PAR Liguria 2007/2013 è stata disposta mantenendo inalterata la dotazione originaria del Programma, pari a 342,064 milioni di euro, come previsto dalla delibera 166/2007 e dalla successiva delibera n. 11/2009 di presa d'atto dello stesso PAR;

Considerato altresì che la proposta prevede, tra le principali modifiche:

l'inserimento del nuovo Asse E, "Miglioramento dell'offerta sanitaria ligure", finalizzato ad un programma di investimento pari a circa 53 milioni di euro, con una copertura a carico del FSC pari a circa 30 milioni di euro;

il potenziamento della dotazione finanziaria dell'Asse A, "Competitività del sistema economico", Linea di azione A.2 "Accessibilità e mobilità sostenibile", con un incremento di circa 16 milioni di euro a carico totale del FSC, che prevede un programma di interventi di ripristino della viabilità e di servizi essenziali nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 2011, prevalentemente localizzati nella Provincia di La Spezia, con l'ulteriore stanziamento di 1,4 milioni di euro per il completamento della metropolitana di Genova;

Tenuto conto che tali modifiche sono determinate in primo luogo dalla riprogrammazione di risorse rinvenienti dalla riduzione di progetti che presentano, ad oggi, significative criticità di avanzamento rispetto alla tempistica di attuazione del Programma inizialmente prevista e inoltre dalla rinuncia diretta da parte del beneficiario, oltre che da economie provenienti da ribassi d'asta già accertati sui progetti in corso di attuazione;

Considerato che conseguentemente la riprogrammazione proposta comporta, nel complesso, scostamenti finanziari superiori alla soglia del 20%, fissata dalla citata delibera 41/2011, nell'ambito degli Assi strategici, C "Sviluppo capitale umano" (-47% circa) e D, "Migliorare la governance" (-35 % circa);

Tenuto conto altresì che dalla detta proposta risulta che la copertura complessiva del PAR, pari a 342,064 milioni di euro di cui alle richiamate delibere numeri 166/2007 e 11/2009, viene assicurata, per l'importo di 288,507 milioni di euro, a carico delle risorse del FSC di cui alla citata delibera n. 1/2011, mentre per la restante parte la copertura viene assicurata, ai sensi del punto 10 della predetta delibera 1/2011, con risorse diverse dal FSC come attestato dal Presidente della Regione Liguria con le note n. 62193 del 4 maggio 2011 e n. 151798 del 25 ottobre 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

in linea con la proposta richiamata in premessa, della riprogrammazione del PAR - FSC 2007/2013 della Regione Liguria come riportato nella tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Stabilisce:

1. Trasferimento delle risorse.

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della Regione Liguria sono trasferite alla medesima Regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Monitoraggio e pubblicità.

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto "Open data".

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 328
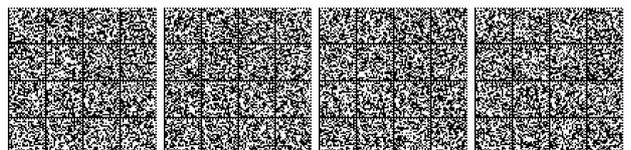
Allegato

Nuovo piano finanziario PAR Liguria 2007/2013

(in euro)

Strategia DUP	Asse	n. Progetto PAR (1)	Progetti	PAR originario	PAR riprogrammato	Scostamenti da riprogrammazione	Azioni cardine
				[a]	[b]	[c]=[b-a]	[d]
A. Competitività del sistema economico	A1. Ricerca e Innovazione		***subtotale linea A1 - Ricerca e innovazione***	**61.500.000**	**56.000.000**	**-5.500.000**	**49.500.000**
		1	Insediamento facoltà Ingegneria nel Polo Tecnologico di Erzelli (GE)	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
		2	Distretto ligure per le tecnologie marine (SP)	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		3	Poli Universitari decentrati	6.500.000	6.500.000	0	
		4	Programma triennale per la ricerca e innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000
			Piattaforma tecnologica internazionalizzazione imprese liguri	1.500.000	0	-1.500.000	
			Piattaforma tecnologica infrastrutture a banda larga e nuove applicazioni in TIC	4.000.000	0	-4.000.000	
	A2. Accessibilità e mobilità sostenibile		***subtotale linea A2 - Accessibilità e mobilità sostenibile***	**76.000.000**	**91.827.140**	**15.827.140**	**83.416.000**
		1	Terzo lotto dell'Aurelia bis di La Spezia	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
		2	Tunnel stradale Fontanabuona	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
		3	Fondo per la progettazione	1.000.000	1.000.000	0	
		4	Progetti strategici locali per il miglioramento viabilità provinciale (2)	7.000.000	6.847.741	-152.259	16.000.000
		7	Interventi sulla viabilità e infrastrutture danneggiate dall'alluvione		16.000.000	16.000.000	
		5	Metropolitana di Genova - completamento De Ferrari/Brignole	16.000.000	17.416.000	1.416.000	17.416.000
		6	Costituzione di un fondo per la diffusione mobilità sostenibile	2.000.000	563.399	-1.436.601	
			TOTALE Strategia A	**137.500.000**	**147.827.140**	**10.327.140**	**132.916.000**
B. Competitività del sistema Ambiente e Territorio	B1. Miglioramento qualità ambientale e territoriale		***subtotale linea B1 - Miglioramento qualità ambientale e territoriale***	**74.000.000**	**68.856.567**	**-5.143.433**	**61.216.567**
		1	Riconversione aree industriali - 2 interventi	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	
		8	Potenziamento strutture laboratoristiche e delle reti di rilevamento in automatico delle acque di ARPAL		2.640.000	2.640.000	
		2	Regimazione idraulica tratto terminale Entella	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
		3	Regimazione idraulica tratto terminale Nervia	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
		1	Riqualificazione abitato Comune di Arcola	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
		4	Riconversione dei parchi ferroviari di Busalla e Ronco	4.000.000	1.500.000	-2.500.000	1.500.000
		5	Completamento infrastrutturazione viaria Polcevera	4.000.000	2.400.000	-1.600.000	2.400.000
		6	Riconversione aree e immobili stabilim. Piaggio	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
		9	Nuove opere pubbliche (completamento lungomare Deiva Marina)		1.680.000	1.680.000	1.680.000
		7	Programmi strategici regionali	32.000.000	31.636.567	-363.433	31.636.567
	B.2 Tutela e valorizzazione risorse ambientali e culturali		***subtotale linea B2 - Tutela e valorizzazione risorse ambientali e culturali***	**89.000.000**	**72.200.644**	**-16.799.356**	**19.550.644**
		1	Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione	35.000.000	35.000.000	0	
		2	Interventi per la riduzione rifiuti, smaltimento e valorizzazione	5.000.000		-5.000.000	
		6	Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale	15.000.000	13.650.000	-1.350.000	
		3	Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via Monti Liguri	10.000.000	7.000.000	-3.000.000	7.000.000
		4	Completamento rete ciclabile ligure, valorizzazione e promozione	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		5	Parco costiero del Ponente ligure	10.000.000	7.550.644	-2.449.356	7.550.644
		7	Impianto funiviario di accesso al Parco Nazionale 5 Terre	5.000.000		-5.000.000	
		8	Infrastrutture per valorizzazione impianti sciistici (S. Stefano e Monesi)	4.000.000	4.000.000	0	
			TOTALE Strategia B	**163.000.000**	**141.057.211**	**-21.942.789**	**80.767.211**
C. Sviluppo capitale umano	C1.Modern. sist. istruz. e formaz.	3	Nuove strutture scolastiche e adeguamento esistenti (3)	10.000.000	13.624.000	3.624.000	
		1	Alta formazione professionale - Istituti Tecnici Superiori	22.000.000	4.150.000	-17.850.000	
		2	Scuola regionale per la PA	1.500.000		-1.500.000	
			TOTALE Strategia C	**33.500.000**	**17.774.000**	**-15.726.000**	**0**
E. Migliora-mento dell'offerta sanitaria ligure	E. Sanità		***subtotale linea E1 - Razionalizzione presidi ospedalieri***	**0**	**12.955.050**	**12.955.050**	**12.955.050**
			ASL 3 Ospedale Gallino: nuova volumetria	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
			ASL 3 Villa Scassi ampliamento Pad. 9	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
			ASL 5 Nuova radioterapia loc. Felettino	0	4.922.050	4.922.050	4.922.050
			ASL 5 Pad 7 "Paita" osp S. Andrea	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
			ASL 5 Pad 5 e 6 osp. S. Andrea	0	2.253.000	2.253.000	2.253.000
			subtotale linea E2 - Potenziamento strutture territoriali	**0**	**10.333.448**	**10.333.448**	**10.333.448**
			ASL 2 Ristrutturaz. Villa Livi (Pietra Lig.)	0	562.725	562.725	562.725
			ASL 3 Costruz. Nuovo edificio Martinez	0	5.320.723	5.320.723	5.320.723
			ASL 3 Osp psichiatrico pad 7 e 9 Cogoleto	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
			ASL 4 Edificaz palazzina ambulatori	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			ASL 5 Ricostruz./adeguam. Immobile	0	500.000	500.000	500.000
			Ospedale Sarzana Ristrutturaz. Fabbricato	0	750.000	750.000	750.000
			subtotale linea E3 - Rinnovo attrezzature	**0**	**6.843.500**	**6.843.500**	**6.843.500**
			Osped Savona Sostituzione di 2 acceleratori lineari	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
			Osped S.Martino-IST Sostituzione di 1 acceleratore lineare	0	2.843.500	2.843.500	2.843.500
			TOTALE Strategia E	**0**	**30.131.998**	**30.131.998**	**30.131.998**
D. Migliorare la governance		1	Rafforzamento della PA	7.790.349	5.000.000	-2.790.349	
		2	Sistema Conti Pubblici Territoriali	273.651	273.651	0	
			TOTALE Strategia D	**8.064.000**	**5.273.651**	**-2.790.349**	**0**
			TOTALE GENERALE	**342.064.000**	**342.064.000**	**0**	**243.815.209**

(1) E' stata mantenuta - anche in presenza di progetti eliminati - la numerazione storica del PAR originario per i progetti confermati. I progetti inseriti ex novo nella riprogrammazione hanno assunto un numero progressivo, indipendentemente dalla loro posizione nell'elenco.

(2) Incluso ponte sul torrente Rupinaro (prog. 4G) e adeguamento strada di accesso all'IIT (prog. 4F).

(3) Compresi gli interventi di adeguamento alle nuove normative di strutture scolastiche esistenti.

13A00042
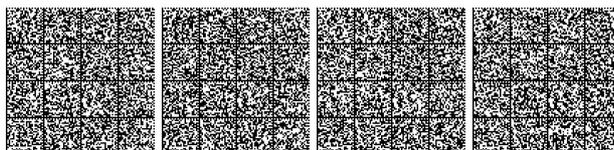
DELIBERA 26 ottobre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Marche – Riprogrammazione del PAR 2007-2013. (Delibera n. 108/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 11 (*G.U.* n. 156/2009), concernente tra l'altro, la presa d'atto del PAR Marche FSC 2007/2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», che ha definitivamente aggiornato le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) concernente fra l'altro le mo-

dalità di programmazione delle risorse FSC 2007/2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede inoltre che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20% del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la proposta n. 2316 del 13 settembre 2012 del Ministro per la coesione territoriale e la relativa nota informativa concernente la parziale riprogrammazione del PAR 2007/2013 relativo alla Regione Marche;

Considerato che la citata proposta è stata preliminarmente approvata dal Comitato di sorveglianza del Programma e favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere nn. 166/2007 e 41/2012;

Tenuto conto che la rimodulazione del PAR si è resa necessaria a seguito della riduzione della dotazione del Programma dovuta in parte alle decurtazioni operate con le citate delibere nn. 1/2009 e 1/2011 ed in parte al venir meno di risorse poste a carico di altre fonti finanziarie, diverse dal FSC, solo parzialmente compensate da un maggiore contributo regionale;

Considerato che il valore complessivo aggiornato del PAR, finanziato con le risorse del FSC e con altre fonti, è pertanto pari a 456,09 milioni di euro, rispetto agli iniziali 487,84 milioni;

Considerato in particolare che, per quanto concerne la quota del Programma a carico del FSC, la relativa dotazione si è ridotta dagli iniziali 240,42 milioni di euro ai 202,937 secondo la definitiva rideterminazione di cui alla citata delibera n. 1/2011;

Considerato infine che nel PAR Marche, gli scostamenti finanziari superiori al 20% delle risorse FSC riguardano i seguenti indirizzi strategici:

«Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano»: +23,25%;

«Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica»: -24,78%;

«Assistenza tecnica»: -78,75%.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

PRENDE ATTO

in linea con la proposta richiamata in premessa, della riprogrammazione parziale del PAR - FSC 2007-2013 della Regione Marche, come riportato nella tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

STABILISCE:

1. *Trasferimento delle risorse*

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della Regione Marche sono trasferite alla medesima Regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. *Monitoraggio e pubblicità*

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. *Norma finale*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 321

Allegato

Riepilogo rimodulazioni delle dotazioni FSC del PAR MARCHE (milioni di euro)

indirizzo strategico	Dotazione FSC iniziale	Dotazione FSC aggiornata	Differenza	Variazione percentuale
Costruire un'economia della conoscenzae incrementare la qualità del lavoro	9,9	8,35	-1,55	-15,66
Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano	26,5	32,66	6,16	23,25
Perseguire la tutela e l'uso sostenibille delle risorse ambientali territoriali e paesaggistiche	13,6	12,32	-1,28	-9,41
Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica	95,24	71,64	-23,6	-24,78
Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della qualità della vita	49,07	42,6	-6,47	-13,19
Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva	38,91	33,66	-5,25	-13,49
Assistenza tecnica	7,2	1,53	-5,67	-78,75
totale	**240,42**	**202,76**		

13A00043

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 27 dicembre 2012, n. **107**.

Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».

La presente circolare sostituisce l'art. 4 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2022, n. 33.

Art. 1.

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi annuali, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1996, n. 248.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. Destinatario cui va indirizzata la domanda

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.

2. Presentazione della domanda

La domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente e inoltrata nei termini previsti al successivo art. 6, dovrà indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:

a) denominazione;

b) sede legale;

c) codice fiscale;

d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E *CIN)* su cui versare l'eventuale contributo.

Sulla busta va apposta la dicitura «domanda di contributo annuale ai sensi dell'art. 8 della legge 534/1996».

L'inoltro verrà effettuato:

a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;

b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato, presso la sede della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.

3. Documenti da allegare alla domanda

La domanda va corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e vigente statuto, se non già in possesso della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore (qualora tali documenti fossero già stati inoltrati all'Amministrazione indicare presso quale ufficio);

b) ultimo conto consuntivo approvato dagli organi statutari, redatto in forma analitica e chiara;

c) composizione delle cariche sociali;

d) scheda descrittiva debitamente compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo l'allegato 1);

e) prospetto riepilogativo dei bilanci compilato esclusivamente secondo l'allegato 2);

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 3);

g) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;

h) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci.

Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in una unica copia, deve recare la firma autografa del legale rappresentante dell'ente.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda per via telematica

La domanda può essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto dall'art. 2, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo PEC: dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it.

Art. 4.

Composizione della commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute è affidata ad una commissione, costituita con decreto del direttore generale della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore, composta da:

a) il direttore del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

b) un esperto del settore biblioteche;

c) un esperto del settore archivi;

d) un esperto del settore museale;

e) un esperto del settore ricerca scientifica.

Il presidente viene nominato dal direttore generale della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra i membri della commissione.

Svolgono funzioni di segreteria i funzionari del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

2. La commissione, per il funzionamento della quale non sono previsti compensi, è rinnovata annualmente con decreto del direttore generale.

Art. 5.

Criteri di assegnazione del contributo

1. La commissione effettua la valutazione comparativa fra tutte le domande ammesse e sulla base dei fondi disponibili, propone l'attribuzione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:

a) ampiezza e tipologia dei servizi offerti con particolare attenzione all'attività di promozione, divulgazione e valorizzazione;

b) riconosciuto valore scientifico dell'attività pubblicistica svolta con carattere di continuità;

c) partecipazione a progetti di ricerca con altri enti ed istituti, pubblici o privati, nazionali ed internazionali avvalendosi di proprie e idonee attrezzature e di una sede adeguata agli scopi istituzionali.

2. L'Amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalla competente commissione, predispone un piano di ripartizione da sottoporre alla firma del Ministro.

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali, un dettagliato rendiconto circa l'utilizzo del contributo, firmato dal legale rappresentante dell'istituto, entro il semestre successivo al ricevimento del finanziamento.

Art. 6.

Termini di scadenza per la presentazione della domanda

1. Limitatamente all'anno 2013, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio, all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, nel caso di invio per posta ordinaria, corriere espresso o consegna a mano, ovvero alla casella di Posta Certificata (PEC) appositamente indicata all'art. 3, in caso di invio telematico.

2. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza dei termini è fissata al 31 gennaio di ogni anno (qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo).

Art. 7.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: ORNAGHI

All.1)

ISTITUTI CULTURALI DI CUI ALLA LEGGE 17.10.1996, N.534 (ART.8)

SCHEDA DESCRITTIVA

1– IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO

1.1. Denominazione____
____

Cod.Fisc______________________________Part.IVA________________________

Codice iban____Cin__________

1.2 Indirizzo

Cap______________ Città____

Via____

Tel_________________________

Fax________________________

Indirizzo di posta elettronica____

Pec____

Sito
internet____

1.3 Data di costituzione dell'ente
____

1.4 Estremi e forma di costituzione________________________________

Legge istitutiva(se presente)____

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica_________________________

Atto costitutivo____

Statuto____

Regolamenti ____

1.5 Sede

di proprietà [si] [no]

in locazione [si] [no]

in uso gratuito [si] [no]

1.6 Attrezzature informatiche ed impianti della sede

Attrezzature video magnetiche

specificare quantità e tipologia____

Attrezzature audiovisive

specificare quantità e tipologia ____

Impianti per la tutela: antifurto [ ] antincendio [ ] antitaccheggio [ ]

2 – CARATTERE DELL'ISTITUTO

2.1. Fini istituzionali ____

____

____

____

____

____

____

2.2 Notizie Storiche____

____

____

____

____

____

____

3-STRUTTURE E SERVIZI CULTURALI

3.1 Biblioteca [si] [no]

Aperta al pubblico [si] [no]

Orario______________ Requisiti di accesso ___________________________________

Gratuito o a pagamento [si] [no]

Numero di visitatori (annuo)____
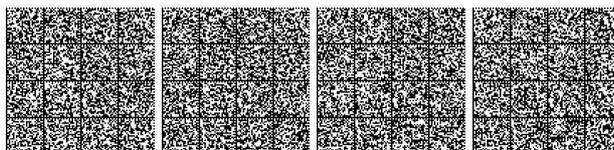
Volumi: n.ro complessivo_____________Periodici n.ro complessivo testate_________

Cataloghi: a schede [ ] informatizzati [ ]

3.2 Archivio storico [si] [no]

Consistenza (metri lineari)____

Aperto al pubblico [si] [no]

Orario_____________ Requisiti di accesso __________________________________

Gratuito o a pagamento [si] [no]

Numero di visitatori (annuo)____

Inventari cartacei e informatizzati [si] [no]

3.3 Museo e Collezioni [si] [no]

Aperto al pubblico [si] [no]

Orario ____

Gratuito o a pagamento [si] [no]____

Numero di visitatori (annuo)____

3.4 Mediateca [si] [no]

3.5 Altre collezioni o raccolte (anche su supporto informatico)___________________

____

____

____

4- APPLICAZIONI INFORMATICHE

4.1 Partecipazione a reti telematiche per la catalogazione e inventariazione_________

____

____

____

4.2 realizzazione di basi di dati e/o di immagini e relativa disponibilità______________

____

____

____

5 – ATTIVITA' RIFERITA AGLI ULTIMI TRE ANNI

5.1 Attività di ricerca (progetti realizzati e progetti in corso)

1)____
2)____
3)____
4)____
5)____
6)____

5.2 Accordi e collaborazioni con altri enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali ed altro

1)____
2)____
3)____
4)____

5.3 Attività di promozione e/o di organizzazione culturale(elencare tema o titolo, data, eventuali beneficiari e utenti per ogni singola attività)

Seminari____________________________________

Gruppi di studio ____________________________________

Corsi non a scopo commerciale____________________________________

Concorsi a premi____________________________________

Borse di studio____________________________________

Conferenze e tavole rotonde____________________________________

____
____

Convegni____
____
____
____

Mostre____
____
____
____

Presentazione di libri e incontri con gli autori_________________________

____
____
____
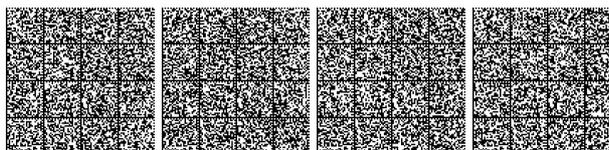
Spettacoli____
____
____
____

Atre attività____
____
____
____

6 – ATTIVITA' RIFERITA AL TRIENNIO SUCCESSIVO – (Si intende compreso l'anno di presentazione della domanda)

6.1 Attività di ricerca (progetti da realizzare)

1)____
2)____
3)____
4)____
5)____
6)____

6.2 Accordi e collaborazioni con altri enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali ed altro

1)____
2)____
3)____
4)____

6.3 Attività di promozione e/o di organizzazione culturale(elencare tema o titolo, data, eventuali beneficiari e utenti per ogni singola attività)

Seminari____

____

____

____

Gruppi di studio ____

____

____

____

Corsi non a scopo commerciale____________________________

____

____

____

Concorsi a premi____

____

____

____

Borse di studio____

____

____

____

Conferenze e tavole rotonde_______________________________

____

____

____

Convegni____

____

____

____

Mostre____

____

____

____

Presentazione di libri e incontri con gli autori________________

____

____

____

Spettacoli____
____
____
____

Atre attività____
____
____
____

7 ATTIVITÀ EDITORIALE (elencare le pubblicazioni, le collane e i periodici curati negli ultimi tre anni e in programma per l'anno in corso)

Pubblicazioni monografiche (titolo):________________________
1)____
2)____
3)____
Collane (titolo e volumi pubblicati):_________________________
1)____
2)____
3)____

Periodici (titolo e periodicità) :____________________________
1)____
2)____
3)____

8 -EVENTUALI ALTRE NOTIZIE ______________________________
____
____
____
____

Data……………………………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(FIRMA LEGGIBILE)

All. 2)
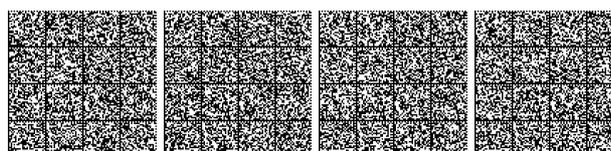
PROSPETTO RIEPILOGATIVO

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE - BILANCIO PREVENTIVO ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

	ANNO PRECEDENTE	**ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
	CONSUNTIVO (anche se non approvato)	**PREVENTIVO**
ENTRATE		
CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 534/96 ART.8		
ALTRI CONTRIBUTI		
da enti pubblici		
da privati		
RENDITE PATRIMONIALI		
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
VARIE		
TOTALE		
USCITE		
CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 534/96 ART.8		
(specificare causale di spesa)		
GESTIONE (acquisti, servizi, personale ecc.........)		
ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
VARIE (specificare)		
TOTALE		
AVANZO		
DISAVANZO		

ORGANI COLLEGIALI

All. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato in supplemento ordinario n.114 alla G.U. n.125 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, pubblicata in supplemento ordinario n.174 alla G.U. n.176 del 30 luglio 2010.

Il Sottoscritto

nato a

residente a

Cod.Fisc. ____________________

In qualità di legale rappresentante dell'Ente:

____

Sede dell'Ente:

Cod.Fisc. dell'Ente: ____________________

D I C H I A R A
(barrare, a seconda dei casi, una delle 2 dichiarazioni)

❑ che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122.

❑ che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, non si applicano al/alla
in quanto……………………..(v. elenco sottostante)

LUOGO E DATA **FIRMA DEL DICHIARANTE**

ORGANI COLLEGIALI

Art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle università', enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
Art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 "... a decorrere dal 10 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

La disposizione non si applica a:

1. enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 (Ministeri e Dipartimenti);
2. amministrazioni previste nominativamente dal D.Lgs. 165/2001 (Amministrazioni Pubbliche);
3. università;
4. enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati;
5. camere di commercio;
6. enti del Servizio Sanitario Nazionale;
7. enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. enti previdenziali e assistenziali;
9. ONLUS;
10. associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1, L. 383/2000 e art. 2, comma 1, L.R. 7/2006)
11. enti pubblici economici individuati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze;
12. società.

Si precisa in ultima istanza che in base alla circolare n.33 del 2011 della R.G.S. e il successivo decreto legge 9.02.2012, n.5, art. 35 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, è stata chiarita la disposizione di cui all'art.6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel senso che "il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei Revisori dei Conti e sindacali e dai revisori dei conti".

13A00057

CIRCOLARE 27 dicembre 2012, n. **108**.

Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

La presente circolare sostituisce la circolare n. 17 del 4 febbraio 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33.

Art. 1.

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda di contributo per convegni e pubblicazioni le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, costituiti con atto pubblico ed operanti sul territorio nazionale.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. Destinatario cui va indirizzata la domanda: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.

2. Presentazione della domanda: la domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente e inoltrata nei termini previsti al successivo art. 8 dovrà indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:

a) denominazione;

b) sede legale;

c) codice fiscale;

d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN e *CIN)* su cui versare l'eventuale contributo.

Sulla busta va apposta la dicitura «domanda di contributo per convegni e/o pubblicazioni di rilevante interesse culturale».

L'inoltro verrà effettuato:

a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;

b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato, presso la sede della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - via Michele Mercati n. 4 - 00197 (Roma).

3. Documenti da allegare alla domanda: la domanda va corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e vigente statuto, se non già in possesso della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore (qualora tali documenti fossero già stati inoltrati all'amministrazione indicare presso quale ufficio);

b) composizione delle cariche sociali;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 1);

d) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;

e) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci.

Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in unica copia, deve recare la firma autografa del legale rappresentante dell'ente.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda per via telematica

La domanda può essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto dall'art. 2, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Art. 4.

Composizione della commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute è affidata ad una commissione, costituita con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, composta da:

a) il direttore del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

b) un esperto del settore biblioteche;

c) un esperto del settore archivi;

d) un esperto del settore museale;

e) un esperto del settore ricerca scientifica.

Il presidente viene nominato dal Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra i membri della Commissione.

Svolgono funzioni di segreteria i funzionari del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

2. La commissione, per il funzionamento della quale non sono previsti compensi, è rinnovata annualmente con decreto del Direttore generale.

Art. 5.

Convegni

Saranno presi in esame esclusivamente i convegni propriamente detti e pertanto non saranno considerati:

corsi di formazione;

iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;

presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante:

a) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo;

b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno;

c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore eventuali atti o pubblicazioni relativi all'iniziativa, nonché — entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo — il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;

d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.

Art. 6.

Pubblicazioni

Saranno prese in esame, (tenendo conto dell'organicità ed originalità della ricerca, della riconosciuta competenza degli autori e dei curatori e del rilievo culturale della struttura proponente) esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Non saranno prese in considerazione le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno, le opere di carattere enciclopedico o non propriamente di natura scientifica.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante:

a) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i, ecc.) e significative parti dell'opera;

b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;

c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, al competente Servizio della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, non appena stampato, un esemplare della pubblicazione realizzato con il contributo erogato nonché — entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di contributo — il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;

d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.

Art. 7.

Criteri di assegnazione del contributo

L'amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalla competente commissione, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, decide in ordine all'ammissione al contributo, in considerazione dell'entità dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione.

L'ammontare del contributo non può comunque superare il 50 per cento delle spese previste.

Art. 8.

Termini di scadenza per la presentazione della domanda

1. Limitatamente all'anno 2013, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio, all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, nel caso di invio per posta ordinaria, corriere espresso o consegna a mano, ovvero alla casella di Posta certificata (PEC) appositamente indicata all'art. 3, in caso di invio telematico.

2. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza dei termini è fissata al 31 gennaio di ogni anno (qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo).

Art. 9.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: ORNAGHI
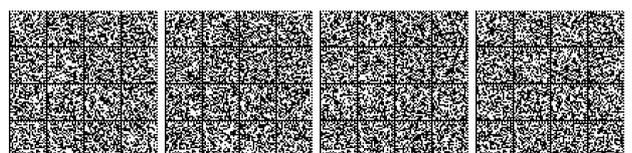
ORGANI COLLEGIALI

All. 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato in supplemento ordinario n.114 alla G.U. n.125 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, pubblicata in supplemento ordinario n.174 alla G.U. n.176 del 30 luglio 2010.

Il Sottoscritto

nato a

residente a

Cod.Fisc. ______________________________

In qualità di legale rappresentante dell'Ente:

____

Sede dell'Ente:

Cod.Fisc. dell'Ente: ______________________________

D I C H I A R A
(barrare, a seconda dei casi, una delle 2 dichiarazioni)

❑ che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122.

❑ che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, non si applicano al/alla
in quanto........................(v. elenco sottostante)

LUOGO E DATA **FIRMA DEL DICHIARANTE**

ORGANI COLLEGIALI

Art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle università', enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
Art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 "... a decorrere dal 10 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

La disposizione non si applica a:

1. enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 (Ministeri e Dipartimenti);
2. amministrazioni previste nominativamente dal D.Lgs. 165/2001 (Amministrazioni Pubbliche);
3. università;
4. enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati;
5. camere di commercio;
6. enti del Servizio Sanitario Nazionale;
7. enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. enti previdenziali e assistenziali;
9. ONLUS;
10. associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1, L. 383/2000 e art. 2, comma 1, L.R. 7/2006)
11. enti pubblici economici individuati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze;
12. società.

Si precisa in ultima istanza che in base alla circolare n.33 del 2011 della R.G.S. e il successivo decreto legge 9.02.2012, n.5, art. 35 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, è stata chiarita la disposizione di cui all'art.6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel senso che "il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei Revisori dei Conti e sindacali e dai revisori dei conti".

13A00058

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Approvazione del II aggiornamento annuale 2011 del Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 9 del 19 dicembre 2012 il Comitato istituzionale dell'Autorità interregionale di Bacino della Basilicata ha approvato il II Aggiornamento 2011 del Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico.

Le nuove disposizioni del P.A.I., a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi del comma 4, art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiornamento del P.A.I. può essere consultato sul sito www.adb.basilicata.it

13A00041

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità per le garanzie della delibera n. 588/12/CONS, recante «Avvio del procedimento di consultazione pubblica per modifiche alla direttiva in materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (*call center*) nel settore delle comunicazioni elettroniche approvata con la delibera n. 79/09/CSP».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 17 dicembre 2012 sul proprio sito internet all'indirizzo www.agcom.it la delibera n. 588/12/CONS, recante «Avvio del procedimento di consultazione pubblica per modifiche alla direttiva in materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche approvata con la delibera n. 79/09/CSP», unitamente all'Allegato A (Modalità di consultazione) e all'Allegato B (Documento di consultazione).

13A00036

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO IN RELAZIONE ALLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA

Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità relativa all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia (Lotto 2).

Il presidente della regione autonoma della Sardegna nella sua qualità di commissario governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia avvisa che con ordinanza commissariale n. 906/88 del 20 novembre 2012 è stato approvato il progetto preliminare «avanzato» per appalto integrato dei lavori di «adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 2», con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si comunica, inoltre, che l'ordinanza è stata registrata dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna - 1° ufficio, al registro n. 1, foglio n. 40 il 22 novembre 2012.

Il progetto di realizzazione della «Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale conclusasi con l'emissione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 aprile 2011, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell'opera, sono depositati presso l'ufficio del responsabile del procedimento, ing. Elisa Boi, nella sede dell'ANAS, sezione staccata di Sassari, in via Carlo Felice n. 1.

Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.00.

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della struttura del commissario a Sassari, presso la sede del servizio del genio civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via Diaz n. 23, e presso la sede dell'assessorato dei lavori pubblici a Cagliari in viale Trento n. 69, oltre che sul sito della regione Sardegna.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito della regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nello *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

13A00049

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 12 dicembre 2012

Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 dicembre 2012 recante «Modifiche alla deliberazione n. l del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla l alla 5)» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/

13A00044

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alle attività di sostituzione della nave Firenze FPSO preordinate alla ripresa delle attività concernenti la coltivazione dei pozzi del Campo Aquila, ubicato nell'off-shore adriatico a circa 40 km ad est della costa pugliese di Brindisi.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0031419 del 21 dicembre 2012 è stato escluso dala procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alle attività di sostituzione della nave Firenze FPSO preordinate alla ripresa delle attività concernenti la coltivazione dei pozzi del Campo Aquila, ubicato nell'off-shore adriatico a circa 40 km ad est della costa pugliese di Brindisi, presentato dalla società Eni S.p.A., con sede in piazzale E. Mattei n. 1 - 00144 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A00055

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «MA.DE Engineering S.r.l.», in Casapulla.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione all'Organismo «MA.DE Engineering S.r.l.» - Via Crocco, 16 - Casapulla (CE).

L'abilitazione ha una validità qiunquennale dalla data del 10 dicembre 2012.

13A00038

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «Sicel S.a.s.», in Villanuova sul Clisi.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione all'Organismo «Sicel S.a.s.» - Via Molino, 15 - Villanuova sul Clisi (BS).

L'abilitazione ha una validità qiunquennale dalla data del 10 dicembre 2012.

13A00039

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «R&S Verifiche S.r.l.», in Monselice.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione all'Organismo «R&S Verifiche S.r.l.» - Via Marconi, 22 - Monselice (PD).

L'abilitazione ha una validità qiunquennale dalla data del 10 dicembre 2012.

13A00040

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «Seucer S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Seucer Srl - via Vivaio n. 16 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 10 dicembre 2012.

13A00050

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «CSDM S.r.l.», in Monselice.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CSDM srl - via Caviglia n. 3 Monselice (Padova).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 10 dicembre 2012.

13A00051

REGIONE TOSCANA

Elenco delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 - parte seconda - del 5 dicembre 2012 (www.regione.toscana.it/burt/) è pubblicata la Deliberazione Giunta regionale Toscana n. 1019 del 26 novembre 2012 recante l'elenco delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, ai sensi dell'art. 10-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».

13A00035

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-06) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.